



2026/1183

3.6.2026

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1183 DELLA COMMISSIONE**

**del 2 giugno 2026**

**recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda le norme procedurali sull'origine preferenziale delle merci**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 25, primo paragrafo, lettera c), e l'articolo 66, primo paragrafo, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce fra l'altro le norme procedurali di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 (in appresso «il codice»), al fine di agevolare lo stabilimento nell'Unione dell'origine preferenziale delle merci. Tenuto conto della fine del periodo di transizione fino alla piena applicazione del sistema degli esportatori registrati (in appresso «il sistema REX») nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate (in appresso «l'SPG») dell'Unione, dell'estensione del sistema REX agli esportatori dell'Unione nel quadro degli accordi di libero scambio dell'Unione, delle questioni specifiche sollevate in merito alle disposizioni attualmente in vigore o che potrebbero dover essere incluse nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e dell'attuazione di determinate procedure degli accordi di libero scambio che richiedono una legislazione a livello dell'Unione, è necessario modificare di conseguenza tali norme.
- (2) Al fine di tenere conto al meglio delle modifiche nell'applicazione delle norme procedurali sull'origine preferenziale delle merci, la sezione sull'origine preferenziale dovrebbe essere ristrutturata in sottosezioni, prevedendo nuove sottosezioni relative ai regimi preferenziali, al sistema REX e all'SPG. A seguito di tale ristrutturazione, l'attuale sottosezione 10, relativa alle misure commerciali autonome, dovrebbe rimanere invariata e diventare la sottosezione 5, mentre le sottosezioni 11 e 12 dovrebbero diventare rispettivamente le sottosezioni 6 e 7.
- (3) È necessario introdurre nuove definizioni per il documento relativo all'origine, il regime preferenziale, il fornitore, l'acquirente e il carattere originario al fine di ottenere chiarezza nell'applicazione delle norme procedurali sull'origine preferenziale delle merci.
- (4) Per sostenere un accesso uniforme alle autorizzazioni di esportatore autorizzato nell'Unione nonché una loro gestione omogenea, le attuali disposizioni in merito dovrebbero essere semplificate e limitate a disposizioni procedurali diverse da quelle specificate nei regimi preferenziali.
- (5) Al fine di garantire un'attuazione uniforme in tutti gli Stati membri delle opzioni a disposizione dell'Unione tramite i regimi preferenziali, è opportuno introdurre disposizioni procedurali riguardanti la separazione contabile, l'accettazione di un documento relativo all'origine per spedizioni multiple di prodotti identici, l'esenzione dall'obbligo di fornire documenti relativi all'origine, l'accettazione o l'imposizione di condizioni per una domanda di trattamento tariffario preferenziale basata sulla conoscenza da parte dell'importatore e la possibilità di derogare all'obbligo che richiede che un documento relativo all'origine sia firmato dall'esportatore.
- (6) Al fine di limitare l'onere amministrativo per le autorità doganali e per gli operatori economici, è opportuno semplificare la sostituzione dei documenti relativi all'origine nell'Unione e facilitarne la verifica introducendo una cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2015/2447/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj)).

- (7) Allo scopo di aumentare la flessibilità e ridurre l'onere amministrativo, la possibilità dell'accettazione dei documenti relativi all'origine dopo la scadenza del loro periodo di validità, attualmente prevista per le attestazioni di origine nell'ambito delle norme dell'SPG dell'Unione, dovrebbe diventare applicabile a tutti i documenti relativi all'origine, introducendo anche il rispettivo quadro giuridico per tale accettazione.
- (8) Al fine di rafforzare la cooperazione amministrativa nel suo complesso, gli obblighi vigenti in materia di notifica alle rispettive autorità competenti degli Stati membri, attualmente previsti per la cooperazione amministrativa nell'ambito delle norme dell'SPG dell'Unione, dovrebbero diventare applicabili alla cooperazione amministrativa con i paesi terzi ai sensi dei regimi preferenziali e nel settore delle dichiarazioni del fornitore.
- (9) Per evitare di aumentare l'onere amministrativo per gli operatori economici e per le autorità doganali, la soglia di 6 000 EUR fino alla quale un esportatore che non è un esportatore registrato può compilare un documento relativo all'origine dovrebbe essere mantenuta sia per gli esportatori dell'Unione che per gli esportatori dei paesi beneficiari dell'SPG. Tuttavia, se un accordo commerciale preferenziale tra l'Unione e un paese terzo stabilisce esplicitamente che gli esportatori devono indicare il loro numero di identificazione nel documento relativo all'origine indipendentemente dal valore delle merci esportate, gli esportatori non dovrebbero applicare alcuna soglia. Inoltre, al fine di aumentare la trasparenza delle operazioni e consentire un migliore monitoraggio, gli esportatori registrati nell'Unione e nei paesi beneficiari dell'SPG dovrebbero sempre indicare il loro numero di identificazione REX nelle attestazioni di origine e nelle dichiarazioni di origine, indipendentemente dal valore delle merci per le quali tali documenti sono rilasciati.
- (10) Al fine di razionalizzare le disposizioni vigenti in materia di registrazione degli esportatori e dei rispeditori nel sistema REX, tali disposizioni dovrebbero essere consolidate nella sottosezione 2. Detta sottosezione dovrebbe definire l'ambito di applicazione del sistema REX nell'Unione, compreso il quadro procedurale per tale applicazione, nonché nei paesi terzi, e dovrebbe includere disposizioni sulla pubblicazione dei dati contenuti nel sistema REX. Le attuali disposizioni relative alla banca dati degli esportatori registrati relative ai diritti di accesso alla banca dati e alla protezione dei dati dovrebbero essere soppresse in quanto contemplate nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/512 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (11) Allo scopo di sostenere e unificare le pratiche di monitoraggio attuate negli Stati membri, è opportuno aggiungere una disposizione sul monitoraggio degli esportatori registrati nell'Unione.
- (12) A seguito della fine della transizione dall'uso del certificato di origine, modulo A, all'autocertificazione con il sistema REX, le disposizioni relative alle norme procedurali sull'origine preferenziale ai fini dell'SPG dell'Unione, compresi gli obblighi dei paesi beneficiari per quanto riguarda la registrazione nel sistema REX e la cooperazione amministrativa, dovrebbero essere aggiornate e raggruppate in una nuova sottosezione 3.
- (13) Per rafforzare la vigilanza e il monitoraggio dei paesi beneficiari da parte delle autorità competenti, è opportuno razionalizzare le disposizioni relative agli obblighi degli esportatori e imporre loro esplicitamente di fornire alle autorità competenti del paese beneficiario copie o elenchi delle attestazioni di origine da essi compilate.
- (14) Al fine di limitare l'onere amministrativo sia per le autorità doganali che per gli operatori economici, è opportuno semplificare le disposizioni sull'ammissibilità di una domanda di trattamento tariffario preferenziale nell'ambito dell'SPG dell'Unione nonché le disposizioni sulla sostituzione delle attestazioni di origine.
- (15) Per rafforzare la certezza del diritto e la parità di trattamento delle richieste di verifica, la disposizione sulla verifica delle domande di trattamento tariffario preferenziale nell'ambito dell'SPG dovrebbe essere modificata eliminando la distinzione tra richieste basate su ragionevoli dubbi e richieste a campione, in linea con i recenti regimi preferenziali, e tutte le richieste dovrebbero basarsi su una valutazione del rischio. Al fine di garantire che gli esportatori registrati continuino a rispettare i loro obblighi, le autorità competenti dei paesi beneficiari dell'SPG dovrebbero effettuare verifiche del carattere originario dei prodotti e controlli periodici degli esportatori registrati.

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2025/512 della Commissione, del 13 marzo 2025, sulle disposizioni tecniche relative allo sviluppo, alla manutenzione e all'utilizzo dei sistemi elettronici per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2025/512, 20.3.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2025/512/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/512/oj)).

- (16) Allo scopo di migliorare la cooperazione amministrativa tra l'Unione, la Norvegia e la Svizzera, è necessario fissare termini adeguati per effettuare nell'Unione le verifiche delle attestazioni di origine sostitutive compilate in Norvegia o Svizzera.
- (17) Per rafforzare l'uso delle norme nell'ambito dell'SPG dell'Unione, le norme procedurali sulla gestione delle registrazioni in un paese beneficiario dovrebbero essere semplificate eliminando il riferimento ai «rispeditori».
- (18) Di conseguenza, a sostegno delle norme semplificate, è opportuno sopprimere alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (allegati 22-02, 22-06, 22-08, 22-09 e da 22-16 a 22-19) e modificare gli allegati 22-06 bis, 22-07, 22-15 e 22-20. Dovrebbe inoltre essere inserito un nuovo allegato 22-06 ter.
- (19) Per modernizzare le procedure doganali e garantire la gestione sicura ed efficiente delle prove dell'origine, è opportuno istituire un sistema centrale di certificati elettronici di prova dell'origine (il sistema e-PoC UE). Questo sistema dovrebbe essere messo a disposizione degli Stati membri e, ove previsto nei regimi preferenziali dell'Unione, dei paesi terzi, per sostituire gli attuali certificati cartacei con un processo interamente elettronico. L'introduzione del sistema e-PoC UE è necessaria per armonizzare il rilascio, la verifica e lo scambio delle prove dell'origine, migliorare la sicurezza delle operazioni e dei dati e automatizzare i controlli dell'autenticità. Facilitando la dematerializzazione dei documenti, questo sistema dovrebbe inoltre agevolare le formalità di importazione ed esportazione delle merci, semplificando in tal modo le procedure doganali sia per le autorità doganali che per gli operatori economici.
- (20) La Commissione dovrebbe garantire l'interconnessione del sistema e-PoC UE con i sistemi doganali nazionali attraverso il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane (EU CSW-CERTEX) istituito dal regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(4)</sup>, al fine di consentire lo scambio automatizzato di informazioni tra i sistemi doganali nazionali degli Stati membri e il sistema e-PoC UE. L'interconnessione mira a razionalizzare le verifiche dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 nel sistema e-PoC UE durante lo sdoganamento. A norma dell'articolo 17 dell'appendice 1 della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee<sup>(5)</sup>, «due o più parti contraenti possono concordare fra loro di istituire un sistema che consenta di rilasciare elettronicamente e/o presentare elettronicamente le prove dell'origine di cui al paragrafo 1». Il 7 dicembre 2023 il comitato misto paneuromediterraneo ha adottato norme di origine rivedute nell'ambito della convenzione PEM con data di attuazione fissata per il 1° gennaio 2025. Per agevolare questa transizione, la Commissione dovrebbe istituire il sistema e-PoC UE, garantendo che la certificazione elettronica dell'origine sia attuata conformemente alle condizioni minime per i certificati elettronici adottate dal comitato misto.
- (21) Al fine di adeguare la dichiarazione del fornitore alle effettive catene di produzione e di approvvigionamento e alle prescrizioni relative allo stabilimento dell'origine preferenziale da parte degli esportatori e alla sua verifica da parte delle autorità doganali, la dichiarazione del fornitore dovrebbe basarsi su un elenco di dati standardizzati e codificati, il che ne faciliterebbe lo scambio elettronico e il trattamento tra fornitori ed esportatori. Per quanto riguarda la verifica delle dichiarazioni del fornitore, il processo dovrebbe essere razionalizzato applicando esclusivamente la cooperazione amministrativa tra le autorità doganali degli Stati membri.
- (22) Al fine di permettere alle autorità doganali degli Stati membri di disporre di tempo sufficiente per prepararsi alle modifiche delle disposizioni relative alla dichiarazione del fornitore, l'applicazione di tali disposizioni dovrebbe essere differita.
- (23) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
- (24) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2399/oj>).

<sup>(5)</sup> GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec/2013/94\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/2013/94(1)/oj).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato:

- 1) L'articolo 60 è sostituito dal seguente:

«Articolo 60

#### **Definizioni**

Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni di cui all'articolo 37 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Ai fini della presente sezione si applicano inoltre le definizioni seguenti:

- 1) “documento relativo all'origine”, un documento con il quale un'autorità competente, un esportatore o un rispeditore dichiara che un prodotto è considerato originario ai fini di un regime preferenziale;
- 2) “regime preferenziale”, un accordo commerciale mediante il quale l'Unione applica le misure tariffarie preferenziali di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera d), o all'articolo 56, paragrafo 2, lettera e), del codice.»;
- 2) i seguenti punti 3), 4) e 5) sono aggiunti all'articolo 60:
  - «3) “fornitore”, una persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione, che fornisce agli acquirenti le informazioni relative al carattere originario delle merci ai fini di uno o più regimi preferenziali;
  - 4) “acquirente”, una persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione, che riceve la dichiarazione del fornitore;
  - 5) “carattere originario”, ai fini della dichiarazione del fornitore, il carattere di merci aventi o non aventi un'origine preferenziale.»;

- 3) nel titolo II, capo 2, sezione 2, il titolo della sottosezione 1 è sostituito dal seguente:

«Sottosezione 1

**Norme di origine procedurali per agevolare l'applicazione di regimi preferenziali nell'Unione»;**

- 4) L'articolo 61 è sostituito dal seguente:

«Articolo 61

#### **Dichiarazioni del fornitore**

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Per fornire a un acquirente le informazioni relative al carattere originario delle merci ai fini di uno o più regimi preferenziali, il fornitore rilascia una dichiarazione del fornitore.
2. La dichiarazione del fornitore contiene i dati specificati nell'allegato 22-15 ed è conforme ai requisiti stabiliti nello stesso allegato. La dichiarazione del fornitore può applicarsi:
  - a) a una spedizione unica di una o più merci; o
  - b) a spedizioni multiple di una o più merci identiche fornite durante un dato periodo.
3. La dichiarazione del fornitore può essere fornita in qualsiasi momento, anche dopo la consegna delle merci.

La dichiarazione del fornitore può essere compilata e scambiata con ogni mezzo ritenuto idoneo dal fornitore e dall'acquirente, compreso l'utilizzo di procedimenti informatici.

4. L'articolo 15 e l'articolo 51, paragrafo 1, del codice si applicano alla dichiarazione del fornitore e a ogni altro documento giustificativo.

5. Il fornitore informa immediatamente l'acquirente nel caso in cui la dichiarazione del fornitore non sia corretta o non sia più applicabile in relazione ad alcune o a tutte le spedizioni di merci oggetto di detta dichiarazione, anche non fornite.»

5) Gli articoli da 62 a 65 sono soppressi.

6) L'articolo 66 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 66*

#### **Verifica delle dichiarazioni dei fornitori**

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Le autorità doganali responsabili nel luogo in cui è stabilito il fornitore hanno la facoltà di verificare, se del caso, le dichiarazioni del fornitore da questi rilasciate.

2. Le autorità doganali di uno Stato membro responsabili nel luogo in cui è stabilito l'acquirente possono richiedere l'assistenza delle autorità doganali di un altro Stato membro, responsabili nel luogo in cui è stabilito il fornitore, al fine di verificare e confermare l'accuratezza della dichiarazione del fornitore ai fini del regime preferenziale interessato.

Le autorità doganali richiedenti trasmettono alle autorità doganali interpellate tutte le informazioni e i documenti disponibili, comunicando i motivi della domanda di verifica.

Le autorità doganali richiedenti sono informate degli esiti della verifica entro 120 giorni dalla data della domanda di verifica. In assenza di risposta entro detto termine o qualora le informazioni contenute nella risposta siano inadeguate a confermare che il fornitore ha adempiuto gli obblighi ai sensi dell'articolo 61, paragrafi 2 e 5, relativamente alla dichiarazione del fornitore in questione, tale dichiarazione non è presa in considerazione per determinare il carattere originario delle merci interessate.»

7) Gli articoli da 67 a 112 sono sostituiti dai seguenti:

«*Articolo 67*

#### **Autorizzazione di esportatore autorizzato**

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Se un regime preferenziale dispone che un documento relativo all'origine sia compilato da un esportatore autorizzato, gli esportatori stabiliti nel territorio doganale dell'Unione possono presentare domanda di autorizzazione come esportatore autorizzato ai fini della compilazione di tale documento, fatta salva un'eventuale esenzione dall'obbligo di autorizzazione contemplato da detto accordo.

2. L'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), e gli articoli 16, 17 e 18 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 relativi alle condizioni per l'accettazione delle domande e la sospensione delle decisioni, nonché gli articoli 10 e 15 del presente regolamento, relativi all'uso dei mezzi elettronici per lo scambio e l'archiviazione di informazioni e alla revoca di decisioni favorevoli riguardanti le domande e le decisioni, non si applicano alle decisioni relative alle autorizzazioni di esportatore autorizzato.

3. Le autorizzazioni di esportatore autorizzato sono concesse esclusivamente a persone che soddisfino le condizioni stabilite nelle disposizioni sull'origine afferenti ai regimi preferenziali in questione.

4. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato di cui al paragrafo 2 un numero di autorizzazione doganale che, se richiesto, deve figurare nei documenti relativi all'origine. Il numero di autorizzazione doganale inizia con il codice di paese ISO 3166-1-alfa-2 dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione, conformemente a quanto disposto nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 della Commissione (\*).

Sottosezione 2

### **Registrazione di esportatori e rispeditori nel sistema REX**

Articolo 68

#### **Sistema elettronico per la registrazione di esportatori e rispeditori nell'Unione (sistema REX)**

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Se l'Unione dispone di un regime preferenziale che impone all'esportatore di compilare un documento relativo all'origine conformemente alla pertinente legislazione dell'Unione, l'esportatore unionale è registrato nel sistema REX.

1 bis. Per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni relative alle domande e alle decisioni connesse alla registrazione nell'Unione di esportatori e rispeditori di merci ai fini dei regimi preferenziali, si utilizza il sistema REX di cui agli articoli da 80 a 92 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/512 della Commissione (\*\*).

2. Ai fini del presente articolo non si applicano l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), e gli articoli 16, 17 e 18 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 relativi alle condizioni per l'accettazione delle domande e la sospensione delle decisioni, nonché l'articolo 10, paragrafo 1, e l'articolo 15 del presente regolamento. Le domande e le decisioni connesse al presente articolo non vengono scambiate e archiviate in un sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

2 bis. Ai fini del cumulo bilaterale nell'ambito del sistema di sistema di preferenze generalizzate (SPG) dell'Unione, gli esportatori dell'Unione sono registrati nel sistema REX.

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, qualora il regime preferenziale applicabile non precisi il valore soglia fino al quale un esportatore che non è un esportatore registrato può compilare un documento relativo all'origine, il valore soglia è pari a 6 000 EUR per ciascuna spedizione. Se tuttavia un accordo commerciale preferenziale fra l'Unione e un paese terzo dispone esplicitamente che gli esportatori debbano indicare il loro numero di identificazione nel documento relativo all'origine indipendentemente dal valore delle merci esportate, non si applica il valore soglia.

8. Gli esportatori dell'Unione registrati nel sistema REX sono sempre tenuti a indicare il numero REX nei documenti relativi all'origine che compilano per i prodotti originari, indipendentemente dal valore.

9. Ai fini dell'articolo 69 l'esportatore o il rispeditore sono registrati nel sistema REX.

10. La registrazione di cui ai paragrafi 1 e 2 è valida anche ai fini di altri regimi preferenziali dell'Unione che contemplano il medesimo requisito per il quale l'esportatore è registrato nel sistema REX.

Articolo 68 bis

#### **Sistema elettronico per la registrazione di esportatori in paesi terzi (sistema REX)**

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni relative alle domande e alle decisioni connesse alla registrazione in un paese terzo di esportatori di merci ai fini dei regimi preferenziali si utilizza il sistema REX.

2. Ai fini del regime SPG dell'Unione un esportatore in un paese beneficiario è registrato nel sistema REX, conformemente all'articolo 80, per poter rilasciare le attestazioni di origine per i prodotti originari spediti, qualora il loro valore totale superi i 6 000 EUR.

3. Gli esportatori registrati sono sempre tenuti a indicare il numero REX nelle attestazioni di origine che compilano per i prodotti originari, indipendentemente dal valore.

4. Se l'Unione dispone di un accordo preferenziale che impone a un esportatore di compilare un documento relativo all'origine a norma della pertinente legislazione del paese terzo e se detto paese terzo decide di utilizzare a tal fine il sistema REX, l'esportatore del paese terzo è registrato nel sistema REX.

5. Se un paese terzo decide di utilizzare il sistema REX ai fini del proprio regime SPG, l'esportatore di detto paese terzo o in un paese beneficiario del regime SPG di tale paese è registrato nel sistema REX.
6. La registrazione di cui ai paragrafi 2, 4 e 5 è valida anche ai fini di altri regimi preferenziali che contemplano il medesimo requisito per il quale l'esportatore è registrato nel sistema REX.
7. Ai fini del presente articolo non si applicano l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 relativo alle condizioni per l'accettazione delle domande, e l'articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 68 ter

### **Norme procedurali per l'attuazione di opzioni di competenza dell'Unione a norma degli accordi preferenziali**

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Se un accordo preferenziale contempla la possibilità di autorizzazione preliminare per avvalersi della separazione contabile, nell'Unione tale autorizzazione non è richiesta.
2. Se un accordo preferenziale contempla la possibilità di accettare un documento relativo all'origine per spedizioni multiple di prodotti identici, detto documento è accettato nell'Unione conformemente alle disposizioni di tale accordo preferenziale.
3. Se un accordo preferenziale contempla la possibilità di accettare o imporre condizioni relativamente a una domanda di trattamento tariffario preferenziale sulla base della conoscenza da parte dell'importatore, detta domanda è accettata nell'Unione conformemente alle disposizioni di tale accordo preferenziale.

Le autorità doganali di uno Stato membro responsabili nel luogo in cui è presentata la domanda di trattamento preferenziale sulla base della conoscenza da parte dell'importatore, possono richiedere l'assistenza delle autorità doganali di un altro Stato membro, responsabili nel luogo in cui è stabilito l'importatore, al fine di verificare l'origine preferenziale delle merci in questione. Le autorità doganali richiedenti trasmettono alle autorità doganali interpellate tutte le informazioni e i documenti disponibili, comunicando i motivi della domanda di verifica. Le autorità doganali richiedenti sono informate degli esiti della verifica entro 120 giorni dalla data della domanda di verifica. In assenza di risposta entro tale termine o nel caso in cui le informazioni contenute nella risposta non siano adeguate a confermare l'origine preferenziale delle merci, le autorità doganali richiedenti possono negare il trattamento preferenziale.

4. Se un accordo preferenziale contempla la possibilità di dispensare i prodotti originari dal requisito di fornire un documento relativo all'origine, e purché le condizioni di detta esenzione non siano contemplate nell'accordo preferenziale in questione, l'esenzione si applica ai prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati inviate verso l'Unione, il cui valore totale non sia superiore a 500 EUR, e ai prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, il cui valore totale non sia superiore a 1 200 EUR, a condizione che:

- a) l'importazione dei prodotti non abbia carattere commerciale, bensì occasionale e riguardi esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari o dei viaggiatori e dei loro familiari, e che sia evidente che tali prodotti, per la loro natura e quantità, non possono avere alcun uso commerciale;
- b) i prodotti siano stati dichiarati conformi alle condizioni prescritte per beneficiare del regime preferenziale in questione;
- c) non sussistono dubbi sulla veridicità della dichiarazione di cui alla lettera b).

5. Se un regime preferenziale contempla la possibilità di dispensare l'esportatore dal requisito di firma di un documento relativo all'origine, tale firma non è richiesta nell'Unione.

*Articolo 69***Sostituzione dei documenti relativi all'origine nell'Unione e loro verifica**

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Se i prodotti originari coperti da un documento relativo all'origine compilato ai fini di un trattamento preferenziale non sono ancora stati immessi in libera pratica e sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nell'Unione, tale documento relativo all'origine può essere sostituito da uno o più documenti sostitutivi relativi all'origine al fine di immettere i prodotti in libera pratica nell'Unione. La validità del documento sostitutivo non può eccedere il periodo di validità del documento sostituito.

2. Il documento sostitutivo relativo all'origine di cui al paragrafo 1 può essere rilasciato da un esportatore o da un rispeditore stabilito nel territorio doganale dell'Unione, sotto forma di attestazione di origine sostituiva, conformemente ai criteri di cui all'allegato 22-20.

4. Se una domanda di trattamento preferenziale, basata su un documento sostitutivo relativo all'origine, è soggetta a verifica, le autorità doganali dello Stato membri di immissione in libera pratica dei prodotti possono chiedere alle autorità doganali dello Stato membro dell'esportatore o del rispeditore, se questi è registrato in un altro Stato membro, di trasmettere loro il documento iniziale relativo all'origine corrispondente al documento sostitutivo relativo all'origine sottoposto a verifica, entro due mesi dal ricevimento della domanda.

Le autorità doganali richiedenti effettuano la verifica sulla base del documento iniziale relativo all'origine, conformemente alle pertinenti disposizioni del regime preferenziale in questione.

5. I paragrafi 1, 2 e 4 si applicano altresì alla sostituzione dei documenti sostitutivi relativi all'origine.

*Articolo 69 bis***Origine preferenziale dei prodotti ottenuti dalla trasformazione di merci aventi origine preferenziale**

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Se merci di provenienza non unionale, aventi origine preferenziale nell'ambito di un regime preferenziale, sono vincolate al regime di perfezionamento attivo, i prodotti trasformati da esse ottenuti, al momento dell'immissione in libera pratica, sono ritenuti avere la stessa origine preferenziale di dette merci.

2. Il paragrafo 1 non si applica nei seguenti casi:

- a) l'operazione di trasformazione comprende anche merci non unionali diverse da quelle di cui al paragrafo 1, comprese le merci aventi origine preferenziale nell'ambito di un diverso regime preferenziale;
- b) i prodotti trasformati sono ottenuti da merci equivalenti di cui all'articolo 223 del codice;
- c) le autorità doganali hanno autorizzato la riesportazione temporanea delle merci per un perfezionamento complementare a norma dell'articolo 258 del codice.

3. Qualora sia applicabile il paragrafo 1, un documento relativo all'origine redatto per le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo equivale a un documento relativo all'origine redatto per i prodotti trasformati.

*Articolo 70***Obbligo per i paesi beneficiari di fornire una cooperazione amministrativa**

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Al fine di garantire la corretta applicazione del regime SPG i paesi beneficiari assumono l'impegno di:
  - a) porre e mantenere in essere le strutture e i sistemi amministrativi necessari per l'attuazione e la gestione, nel loro paese, delle norme e delle procedure stabilite negli articoli da 41 a 58 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e nella presente sottosezione, compresi, all'occorrenza, gli accordi necessari per l'applicazione del cumulo;
  - b) garantire che le loro autorità competenti cooperino con la Commissione e con le autorità doganali degli Stati membri.
2. La cooperazione di cui al paragrafo 1, lettera b), consiste:
  - a) nel fornire tutto il sostegno necessario qualora la Commissione chieda il monitoraggio o di controllare la corretta gestione del regime SPG nel paese interessato, anche mediante visite di verifica sul posto da parte della Commissione stessa o delle autorità doganali degli Stati membri;
  - b) fatti salvi gli articoli 106 e 108, nel verificare il rispetto dei criteri di cui agli articoli da 41 a 58 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e della presente sottosezione, comprese le visite sul posto, se richiesto dalla Commissione o dalle autorità doganali degli Stati membri.
4. Un paese beneficiario soppresso dall'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*\*) continua a essere assoggettato alle norme e procedure di cui all'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, al presente articolo, agli articoli 72 e 80, all'articolo 87, paragrafo 1, e all'articolo 108 del presente regolamento per un periodo di tre anni a decorrere dalla data della sua soppressione da detto allegato.

*Articolo 70 bis***Accettazione dei documenti relativi all'origine successivamente alla scadenza del periodo di validità**

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Le autorità doganali di uno Stato membro possono accettare come base della domanda di trattamento tariffario preferenziale un documento relativo all'origine il cui periodo di validità è scaduto, se entrambe le condizioni seguenti sono soddisfatte:
  - a) i prodotti coperti dal documento relativo all'origine sono stati presentati in dogana prima della data di scadenza della validità del documento al momento della custodia temporanea o del vincolo a determinati regimi speciali, quali transito esterno, perfezionamento attivo, deposito doganale, ammissione temporanea o zona franca;
  - b) le autorità doganali degli Stati membri possono verificare la domanda di trattamento tariffario preferenziale.
2. Ai fini del paragrafo 1:
  - a) il documento relativo all'origine è in possesso del dichiarante per la custodia temporanea o per il regime speciale ed è debitamente registrato nelle scritture del dichiarante;
  - b) la dichiarazione di immissione in libera pratica dei prodotti fa riferimento al documento relativo all'origine per i prodotti che sono stati collocati in custodia temporanea o vincolati a un regime speciale;
  - c) il paese di origine preferenziale e i riferimenti al documento relativo all'origine sono o possono essere, come opportuno, indicati nella dichiarazione doganale per il regime speciale chiesto, conformemente ai requisiti comuni in materia di dati di cui all'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per tale dichiarazione doganale;
  - d) la domanda di trattamento tariffario preferenziale non può essere presentata oltre due anni dopo la data di rilascio o di compilazione del documento relativo all'origine.

3. Le autorità doganali degli Stati membri possono altresì accettare come base della domanda di trattamento tariffario preferenziale un documento relativo all'origine il cui periodo di validità è scaduto, in circostanze diverse da quelle illustrate al paragrafo 1, se contemplato dall'accordo preferenziale ai fini del quale il documento è stato compilato.

#### Articolo 72

### **Obbligo dei paesi beneficiari di notificare le relative autorità competenti**

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. I paesi beneficiari comunicano alla Commissione i nomi, gli indirizzi e i recapiti delle autorità situate nel loro territorio che:

- a) fanno parte delle autorità pubbliche del paese interessato o agiscono sotto l'autorità del suo governo e sono abilitate a registrare gli esportatori nel sistema REX, a modificare e aggiornare i dati di registrazione nonché a revocare le registrazioni;
- b) fanno parte delle autorità pubbliche del paese interessato e sono responsabili della cooperazione amministrativa con la Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, come disposto agli articoli da 41 a 58 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e alla presente sottosezione.

3. I paesi beneficiari informano immediatamente la Commissione di eventuali modifiche apportate alle informazioni notificate a norma del paragrafo 1.

#### Articolo 80

### **Registrazione nel sistema REX di esportatori in un paese beneficiario**

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

2. Al ricevimento del modulo di domanda compilato di cui all'allegato 22-06 *ter*, le autorità competenti del paese beneficiario attribuiscono senza indugio il numero di esportatore registrato all'esportatore e lo inseriscono nel sistema REX, con i dati di registrazione e la data da cui decorre la validità della registrazione a norma dell'articolo 86 *bis*, paragrafo 3.

Qualora ritengano che le informazioni fornite nella domanda siano incomplete, le autorità competenti di un paese beneficiario ne informano immediatamente l'esportatore.

Le autorità competenti di un paese beneficiario comunicano all'esportatore il numero di esportatore registrato attribuitogli e la data di decorrenza della validità.

4. Le autorità competenti di un paese beneficiario tengono aggiornati i dati da esse registrati. Esse modificano tali dati immediatamente dopo aver ricevuto dall'esportatore registrato informazioni in merito a eventuali modifiche dei dati, a norma dell'articolo 89 *bis*, paragrafo 1. Le autorità competenti di un paese beneficiario comunicano all'esportatore registrato le modifiche apportate ai dati relativi alla sua registrazione.

Gli esportatori di un paese beneficiario non devono registrarsi nel sistema REX per redigere attestazioni di origine per i prodotti originari spediti, qualora il loro valore totale non superi i 6 000 EUR, a decorrere dalla data in cui il paese beneficiario applica la registrazione degli esportatori ai sensi dell'articolo 87.

#### Articolo 82

### **Pubblicazione dei dati di registrazione**

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

7. La Commissione mette a disposizione del pubblico i seguenti dati, subordinatamente al consenso che l'esportatore ha espresso nella casella 6 del modulo di cui all'allegato 22-06 *bis* o all'allegato 22-06 *ter*, a seconda del caso:

- a) il nome dell'esportatore registrato o del rispeditore registrato specificato nella casella 1 dell'allegato 22-06 *bis* o all'allegato 22-06 *ter*, a seconda del caso;

- b) l'indirizzo del luogo in cui è stabilito l'esportatore registrato o il rispeditore registrato specificato nella casella 1 del modulo dell'allegato 22-06 *bis* o all'allegato 22-06 *ter*, a seconda del caso;
- c) i recapiti dell'esportatore registrato o del rispeditore registrato specificati nelle caselle 1 e 2 dell'allegato 22-06 *bis* o all'allegato 22-06 *ter*, a seconda del caso;
- d) il numero EORI dell'esportatore registrato o del rispeditore registrato specificato nella casella 1 dell'allegato 22-06 *bis* oppure il numero di identificazione operatore (TIN) dell'esportatore registrato specificato nella casella 1 del modulo di cui all'allegato 22-06 *ter*;
- e) la o le attività dell'esportatore registrato o del rispeditore registrato, specificate nella casella 3 dell'allegato 22-06 *bis* o all'allegato 22-06 *ter*, a seconda del caso;
- f) una descrizione delle merci per le quali l'esportatore registrato o il rispeditore registrato può compilare il documento relativo all'origine o i documenti sostitutivi relativi all'origine, compreso un elenco indicativo di voci e capi del sistema armonizzato, come specificato nella casella 4 dell'allegato 22-06 *bis* o nell'allegato 22-06 *ter*, a seconda del caso.

La mancanza di firma nella casella 6 dell'allegato 22-06 *bis* o nell'allegato 22-06 *ter*, a seconda del caso, non costituisce un motivo per rifiutare di registrare l'esportatore.

8. La Commissione mette sempre a disposizione del pubblico i seguenti dati:

- a) il numero REX dell'esportatore o del rispeditore;
- b) la data di registrazione dell'esportatore registrato o del rispeditore registrato;
- c) la data da cui decorre la validità della registrazione;
- d) la data della revoca della registrazione, se del caso;
- e) informazioni se la registrazione nel paese beneficiario del regime SPG si applica anche alle esportazioni verso Norvegia, Svizzera o Turchia nell'ambito dei regimi SPG di tali paesi;
- f) la data dell'ultima sincronizzazione tra il sistema REX e il sito web pubblico dove sono pubblicati i dati.

Articolo 82 bis

### **Monitoraggio della registrazione nell'Unione**

(Articolo 23, paragrafo 5, del codice)

Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 5, terza frase, del codice, le autorità doganali accertano la conformità degli esportatori registrati e dei rispeditori registrati nell'Unione con gli obblighi che derivano dalla loro registrazione, avvalendosi di metodi e a intervalli determinati sulla base di analisi dei rischi.

Articolo 84

### **Autorità doganali degli Stati membri responsabili di verificare l'origine preferenziale e di garantire la cooperazione amministrativa**

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi, gli indirizzi e i dati di contatto delle loro autorità doganali responsabili:
  - a) di verificare l'origine preferenziale delle merci;
  - b) di garantire la cooperazione amministrativa con le autorità doganali di altri Stati membri, conformemente all'articolo 66, all'articolo 68 *ter*, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 69, paragrafo 3;
  - c) di garantire la cooperazione amministrativa con le autorità competenti di paesi terzi, con i quali l'Unione ha accordi preferenziali che dispongono uno scambio di dette informazioni con tali paesi;
  - d) di registrare gli esportatori e i rispeditori di merci nel sistema REX nonché di modificare e aggiornare i dati di registrazione e revocare la registrazione.
2. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle modifiche apportate alle informazioni di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione comunica:
  - a) agli altri Stati membri le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c);
  - b) ai paesi terzi interessati le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera d).

#### Articolo 86

##### **Procedura di registrazione nell'Unione**

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Per essere registrato nel sistema REX, un esportatore o un rispeditore di merci stabilito nel territorio doganale dell'Unione presenta domanda alle autorità doganali competenti. La domanda è redatta utilizzando il modulo di cui all'allegato 22-06 *bis* ed è conforme ai requisiti stabiliti nello stesso allegato.

1 *bis*. Le autorità doganali competenti attribuiscono all'esportatore o al rispeditore di merci un numero che inseriscono nel sistema REX, con i dati di registrazione e la data di accettazione della domanda di cui al paragrafo 1. La registrazione è valida a decorrere da tale data di accettazione.

2. Un rappresentante doganale stabilito nel territorio doganale dell'Unione, che agisce in nome o per conto di una o più persone, può presentare domanda di registrazione nel sistema REX. Nel caso in cui il rappresentante e la persona rappresentata siano entrambe registrate, il rappresentante utilizza il numero di esportatore registrato o rispeditore registrato della persona rappresentata.

4. Le autorità doganali competenti tengono aggiornati i dati da esse registrati. Esse modificano immediatamente i dati nel sistema REX dopo aver ricevuto dall'esportatore registrato o dal rispeditore registrato informazioni in merito a eventuali modifiche dei dati, a norma dell'articolo 89, paragrafo 1. Le autorità doganali competenti informano l'esportatore registrato o il rispeditore registrato delle modifiche apportate ai loro dati di registrazione.

#### Articolo 86 bis

##### **Domanda di registrazione di esportatori in un paese beneficiario**

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Per essere registrato nel sistema REX, un esportatore presenta domanda alle autorità competenti del paese beneficiario in cui ha la sede o in cui è stabilito a titolo permanente.

La domanda contiene i dati specificati all'allegato 22-06 *ter* ed è conforme ai requisiti stabiliti nello stesso allegato.

2. Ai fini delle esportazioni nell'ambito dei regimi SPG dell'Unione, della Norvegia, della Svizzera o della Turchia, gli esportatori sono tenuti a registrarsi una sola volta.

Le autorità competenti del paese beneficiario attribuiscono all'esportatore un numero di esportatore registrato ai fini dell'esportazione nel quadro dei regimi SPG dell'Unione, della Norvegia, della Svizzera e della Turchia, nella misura in cui tali paesi abbiano riconosciuto come paese beneficiario il paese in cui ha avuto luogo la registrazione.

3. La registrazione è valida a decorrere dalla data in cui le autorità competenti di un paese beneficiario ricevono una domanda di registrazione completa e corretta in conformità del paragrafo 1.

#### Articolo 87

##### **Applicazione del sistema REX da parte dei paesi beneficiari**

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. La Commissione pubblica sul suo sito web la data a decorrere dalla quale i paesi beneficiari iniziano ad applicare il sistema REX. La Commissione tiene aggiornate tali informazioni.

2. Per avere la facoltà di applicare il sistema REX di cui all'articolo 68 bis, un paese beneficiario presenta alla Commissione le informazioni seguenti, prima della data alla quale esso inizia la registrazione dei suoi esportatori:

- a) l'impresa di cui all'articolo 70, paragrafo 1;
- b) le informazioni di cui all'articolo 72, paragrafo 1.

#### Articolo 89

#### **Gestione della registrazione nell'Unione**

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Gli esportatori registrati o i rispeditori registrati informano immediatamente le autorità doganali competenti in merito a eventuali modifiche delle informazioni da essi fornite ai fini della registrazione.
2. Gli esportatori registrati o i rispeditori registrati che non soddisfano più le condizioni per esportare o rispeditare merci nell'ambito di regimi preferenziali ne informano di conseguenza le autorità doganali competenti.
3. Fatti salvi l'articolo 23, paragrafo 3, e l'articolo 28, paragrafo 1, del codice, le autorità doganali competenti revocano la registrazione degli esportatori registrati o dei rispeditori registrati se:
  - a) hanno cessato le attività come esportatori registrati o rispeditori registrati;
  - b) non soddisfano più le condizioni per l'esportazione o la rispeditazione delle merci;
  - c) hanno informato le autorità doganali competenti che non intendono più esportare o rispeditare merci;
  - d) compilano o fanno compilare ripetutamente un documento relativo all'origine contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere indebitamente un trattamento tariffario preferenziale;
  - e) non adempiono gli obblighi a norma degli accordi preferenziali interessati.
4. Le autorità doganali competenti hanno la facoltà di revocare la registrazione se gli esportatori registrati o i rispeditori registrati non tengono aggiornati i dati relativi alla registrazione.
8. La revoca di una registrazione è annullata in caso di revoca erronea. Gli esportatori o i rispeditori di merci sono autorizzati a utilizzare i numeri di esportatore registrato o di rispeditore registrato loro attribuiti a decorrere dalla data della registrazione.
9. Gli esportatori o i rispeditori di merci la cui registrazione è stata revocata possono presentare una nuova domanda di registrazione in conformità all'articolo 86. Gli esportatori o i rispeditori di merci la cui registrazione è stata revocata a norma del paragrafo 3, lettere d) ed e), o del paragrafo 4 del presente articolo, possono essere registrati nuovamente solo se dimostrano alle autorità doganali dello Stato membro che li avevano registrati di aver rimediato alla situazione che aveva condotto alla revoca della registrazione.

#### Articolo 89 bis

#### **Gestione delle registrazioni in un paese beneficiario**

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Gli esportatori registrati informano immediatamente le autorità competenti del paese beneficiario in merito a eventuali modifiche delle informazioni da essi fornite ai fini della registrazione.
2. Gli esportatori registrati che non soddisfano più le condizioni richieste per l'esportazione di merci nell'ambito del regime SPG o che non intendono più esportare merci nell'ambito di tale sistema ne informano di conseguenza le autorità competenti del paese beneficiario.
3. Le autorità doganali competenti di un paese beneficiario hanno la facoltà di revocare la registrazione di esportatori registrati se questi:
  - a) non esistono più;
  - b) non soddisfano più le condizioni per l'esportazione delle merci nell'ambito del regime SPG;

- c) hanno informato l'autorità competente del paese beneficiario che non intendono più esportare merci nell'ambito del regime SPG;
  - d) compilano o fanno compilare ripetutamente un documento relativo all'origine contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere indebitamente il beneficio di un trattamento tariffario preferenziale;
  - e) non rispettano gli obblighi di cui all'articolo 91.
4. L'autorità competente di un paese beneficiario può revocare la registrazione se gli esportatori registrati omettono di aggiornare i dati relativi alla propria registrazione.
5. L'autorità competente di un paese beneficiario informa gli esportatori registrati in merito alla revoca della loro registrazione e alla data a decorrere dalla quale la revoca prende effetto.
6. La revoca della registrazione produce effetti sulle attestazioni di origine compilate successivamente alla data alla quale l'esportatore registrato è stato informato della revoca.
7. In caso di revoca della registrazione gli esportatori possono introdurre un ricorso giurisdizionale.
8. La revoca di una registrazione è annullata in caso di revoca erronea. Gli esportatori continuano a essere autorizzati a utilizzare i numeri di esportatore registrato attribuiti loro al momento della registrazione.
9. Gli esportatori la cui registrazione è stata revocata possono presentare una nuova domanda di registrazione nel sistema REX. Gli esportatori la cui registrazione è stata revocata a norma del paragrafo 3, lettera d), o del paragrafo 4, possono essere registrati nuovamente solo se dimostrano alle autorità competenti del paese beneficiario che li avevano registrati di aver rimediato alla situazione che aveva condotto alla revoca della registrazione.

*Articolo 89 ter*

**Gestione delle registrazioni se un paese è soppresso o temporaneamente rimosso dall'elenco dei paesi beneficiari oppure ivi aggiunto o reinserito**

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Tutte le registrazioni di esportatori in un paese beneficiario cessano di essere valide nell'ambito del regime SPG se il paese beneficiario è rimosso dall'elenco dei paesi beneficiari di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 o se il trattamento tariffario preferenziale concesso al paese beneficiario è stato temporaneamente revocato ai sensi di detto regolamento per tutti i prodotti esportati dal paese beneficiario in questione.

Tutte le registrazioni di esportatori in un paese beneficiario sono revocate dalla Commissione se il paese beneficiario è rimosso dall'elenco dei paesi beneficiari dei regimi SPG dell'Unione, della Norvegia, della Svizzera e della Turchia e se il paese beneficiario non applica il sistema REX nell'ambito di un accordo preferenziale con l'Unione.

2. Se un paese beneficiario è aggiunto o reinserito nell'elenco dei paesi beneficiari di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012, o se la revoca temporanea del trattamento tariffario preferenziale concesso al paese beneficiario è terminata, la Commissione attiva o riattiva le registrazioni di tutti gli esportatori registrati in tale paese, a condizione che i dati di registrazione degli esportatori siano disponibili nel sistema e siano ancora validi almeno per il regime SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia.

Sottosezione 3

### **Norme di origine procedurali ai fini del regime SPG dell'Unione**

Articolo 91

#### **Obblighi degli esportatori registrati**

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Gli esportatori registrati adempiono i seguenti obblighi:
  - a) tengono una contabilità appropriata per quanto riguarda la produzione e la fornitura delle merci ammissibili al trattamento tariffario preferenziale;
  - b) tengono a disposizione tutta la documentazione giustificativa relativa ai materiali utilizzati nella fabbricazione;
  - c) conservano tutta la documentazione doganale relativa ai materiali utilizzati nella fabbricazione;
  - d) conservano per almeno tre anni dalla fine dell'anno civile in cui l'attestazione di origine è stata compilata, o per un periodo più lungo se prescritto dalla legge nazionale, i registri:
    - i) delle attestazioni di origine rilasciate;
    - ii) della contabilità relativa ai materiali originari e non originari, alla produzione e alle scorte;
  - e) forniscono alle autorità competenti del paese beneficiario le copie o un elenco delle attestazioni di origine da essi rilasciate.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 consentono di rintracciare i materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti esportati e di confermarne il carattere originario. Dette informazioni possono essere conservate in formato elettronico.

Articolo 92

#### **Disposizioni generali in materia di attestazione di origine**

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

3. L'attestazione di origine contiene i dettagli specificati nell'allegato 22-07. Essa è redatta in inglese, francese o spagnolo.

Essa può essere redatta su qualsiasi documento che consenta l'identificazione dell'esportatore registrato interessato e dei prodotti interessati.

L'esportatore non è tenuto a firmare l'attestazione di origine.

4. Il paragrafo 3 si applica inoltre:
  - a) alle attestazioni di origine rilasciate nell'Unione ai fini del cumulo bilaterale;
  - b) alle attestazioni di origine rilasciate nell'Unione per merci esportate verso un paese beneficiario dei regimi SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia ai fini del cumulo con materiali originari dell'Unione.
5. Gli esportatori, una volta registrati, redigono attestazioni di origine per tutti i prodotti originari spediti, a decorrere dalla data di validità della loro registrazione a norma dell'articolo 86 bis, paragrafo 3, indipendentemente dal valore della spedizione.

Articolo 92 bis

#### **Requisito generale per chiedere un trattamento tariffario preferenziale nell'ambito del regime SPG**

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

Fatto salvo l'articolo 103, un'attestazione di origine che indica che il prodotto soddisfa i requisiti di cui agli articoli da 41 a 58 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e alla presente sottosezione, rilasciata da un esportatore registrato nel paese di esportazione beneficiario, o una dichiarazione sostitutiva relativa all'origine rilasciata da un rispeditore di merci registrato nell'Unione, in Norvegia o in Svizzera, costituisce la base della domanda di trattamento tariffario preferenziale nell'ambito del regime SPG.

*Articolo 93***Attestazione di origine in caso di cumulo**

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Al fine di stabilire l'origine preferenziale dei materiali utilizzati nell'ambito del cumulo bilaterale, del cumulo regionale o del cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia, l'esportatore registrato di un prodotto fabbricato utilizzando materiali originari di un paese con cui è autorizzato il cumulo si basa sull'attestazione di origine fornita dall'esportatore registrato dei suddetti materiali.
2. Al fine di stabilire l'origine preferenziale dei materiali utilizzati nel quadro del cumulo ampliato, l'esportatore registrato di un prodotto fabbricato utilizzando materiali originari di un paese terzo con cui è autorizzato il cumulo ampliato si basa su un documento relativo all'origine fornito dall'esportatore di tali materiali, a condizione che tale documento sia stato rilasciato o compilato in conformità alle disposizioni del pertinente accordo di libero scambio concluso tra l'Unione e il paese terzo interessato.
3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la dichiarazione relativa all'origine rilasciata dall'esportatore registrato del prodotto contiene una delle indicazioni seguenti: "Cumulation with country(ies) x/y", "Cumul avec le(s) pays x/y", "Acumulación con el(los) país(países) x/y".
4. Nei casi di cui al paragrafo 1, le autorità competenti del paese beneficiario in cui sono utilizzati i materiali applicano le procedure di cui all'articolo 106 al fine di verificare l'origine preferenziale di detti materiali.

Nei casi di cui al paragrafo 2, le autorità competenti del paese beneficiario in cui sono utilizzati i materiali applicano le procedure contemplate dal pertinente accordo di libero scambio dell'Unione al fine di verificare l'origine preferenziale di detti materiali.

*Articolo 99***Validità di un'attestazione di origine**

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Per ogni spedizione deve essere compilata un'attestazione di origine distinta.
2. L'attestazione di origine è valida per dodici mesi dalla data del rilascio.
3. Su richiesta dell'importatore, un'unica attestazione di origine può coprire più di una spedizione, se le merci soddisfano tutte le condizioni seguenti:
  - a) sono presentate smontate o non montate ai sensi della regola generale di interpretazione 2, lettera a), del sistema armonizzato;
  - b) rientrano nelle sezioni XVI o XVII oppure nelle voci 7308 o 9406 del sistema armonizzato;
  - c) sono destinate a essere importate con spedizioni scaglionate, entro un periodo determinato dalle autorità doganali degli Stati membri.

Le autorità doganali degli Stati membri di importazione preposte al controllo delle consecutive immissioni in libera pratica verificano che le spedizioni consecutive facciano parte dei prodotti smontati o non montati per i quali è stata compilata l'attestazione di origine.

*Articolo 100***Ammissibilità di una domanda di trattamento tariffario preferenziale nell'ambito del regime SPG**

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

Affinché un dichiarante possa chiedere un trattamento tariffario preferenziale nell'ambito del regime SPG, le merci sono state esportate alla data in cui il paese beneficiario di esportazione ha iniziato ad applicare il sistema REX a norma dell'articolo 87 oppure successivamente a tale data.

*Articolo 101***Sostituzione delle attestazioni di origine nell'Unione ai fini del regime SPG della Norvegia o della Svizzera**

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

L'articolo 69, paragrafi 1, 2 e 4, si applica ai fini delle spedizioni di tutti o alcuni prodotti originari verso la Norvegia o la Svizzera.

*Articolo 102***Procedura per chiedere un trattamento tariffario preferenziale nell'ambito del regime SPG**

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Quando chiede un trattamento tariffario preferenziale nell'ambito del regime SPG, il dichiarante fa riferimento all'attestazione di origine o all'attestazione di origine sostitutiva nella dichiarazione doganale di immissione in libera pratica. Tale riferimento è inserito sotto forma di codice per detto tipo di documento giustificativo, seguito dalla data di compilazione nel formato *aaaammgg*, dove *aaaa* corrisponde all'anno, *mm* al mese e *gg* al giorno. Se il valore totale dei prodotti originari spediti supera 6 000 EUR, il dichiarante indica anche il numero di esportatore registrato.

Tale domanda può essere presentata retrospettivamente a norma dell'articolo 56, paragrafo 3, seconda frase, del codice.

3. Prima di chiedere il trattamento tariffario preferenziale, il dichiarante si accerta che i prodotti soddisfino i requisiti di cui agli articoli da 41 a 58 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e alla presente sottosezione, in particolare controllando che:

- a) sul sito web pubblico l'esportatore sia registrato nel sistema REX con un numero valido, qualora il valore totale dei prodotti originari spediti superi 6 000 EUR;
- b) l'attestazione di origine sia stata redatta in conformità all'allegato 22-07.

*Articolo 103***Esenzioni dal requisito di attestazione di origine**

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. I prodotti seguenti sono esentati dal requisito di attestazione di origine:

- a) i prodotti oggetto di piccole spedizioni inviate da privati a privati, il cui valore totale non sia superiore a 500 EUR;
- b) i prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, il cui valore totale non sia superiore a 1 200 EUR.

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 soddisfano le seguenti condizioni:

- a) si tratta di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale;
- b) sono stati dichiarati conformi alle condizioni prescritte per beneficiare del regime SPG;
- c) non sussistono dubbi sulla veridicità della dichiarazione di cui alla lettera b).

3. Ai fini del paragrafo 2, lettera a), le importazioni sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale se tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte:

- a) le importazioni presentano carattere occasionale;
- b) le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari;
- c) risulta in modo evidente dalla natura e dalla quantità dei prodotti che non sussiste alcun fine commerciale.

*Articolo 104***Discordanze ed errori formali nelle attestazioni di origine**

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. La scoperta di lievi discrepanze fra i dettagli inseriti in un'attestazione di origine o nel documento su cui è redatta l'attestazione di origine e quelli indicati nella dichiarazione per l'immissione in libera pratica dei prodotti non rende nulla l'attestazione di origine, se è regolarmente accertato che essa corrisponde ai prodotti dichiarati.
2. In caso di errori formali palesi, quali gli errori di battitura in un'attestazione di origine o nel documento su cui è redatta l'attestazione, l'attestazione di origine non viene respinta se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in essa riportate.

*Articolo 106***Verifica delle richieste di trattamento tariffario preferenziale**

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Le autorità doganali degli Stati membri applicano una gestione del rischio ed effettuano controlli doganali ai sensi dell'articolo 46 del codice, al fine di verificare le domande di trattamento tariffario preferenziale nell'ambito del regime SPG.

*1 bis.* Le autorità doganali degli Stati membri possono, ai fini della verifica di cui al paragrafo 1, chiedere al dichiarante di presentare, entro un lasso di tempo ragionevole da specificarsi e che non può superare i tre mesi, le eventuali prove del rispetto dei requisiti di cui agli articoli da 41 a 58 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e alla presente sottosezione.

*1 ter.* Qualora le autorità doganali di uno Stato membro chiedano la cooperazione delle autorità competenti di un paese beneficiario per la verifica di cui al paragrafo 1, le autorità doganali di uno Stato membro indicano nella domanda i motivi di detta verifica o se è effettuata nell'ambito della gestione del rischio.

A corredo della richiesta di verifica è possibile trasmettere una copia dell'attestazione di origine e informazioni o documenti supplementari indicanti che le informazioni fornite in tale attestazione di origine sono inesatte.

Le autorità doganali dello Stato membro richiedente fissano alle autorità competenti del paese beneficiario un termine iniziale di sei mesi, a partire dalla data della richiesta, per la comunicazione dei risultati della verifica.

*1 quater.*

In assenza di risposta entro il termine di cui al paragrafo 1 *ter* o nel caso in cui la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare il carattere originario dei prodotti, una seconda comunicazione è inviata, senza indugio e al più tardi entro 30 giorni dal termine fissato nella prima domanda o dalla data di ricevimento della risposta contenente le informazioni insufficienti, alle autorità competenti del paese beneficiario, con un termine supplementare di sei mesi.

2. Le autorità doganali degli Stati membri possono sospendere l'applicazione del trattamento tariffario preferenziale per la durata della procedura di verifica. In attesa delle informazioni chieste al dichiarante, di cui al paragrafo 1 *bis*, o dei risultati del procedimento di verifica, di cui ai paragrafi 1 *ter* e 1 *quater*, le autorità doganali offrono al dichiarante la possibilità di svincolare i prodotti, subordinatamente alla costituzione di una garanzia o riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

*Articolo 106 bis***Verifica delle attestazioni di origine sostitutive compilate in Norvegia o in Svizzera - termini**

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Ai fini della cooperazione amministrativa di cui al punto 6, lettera a), degli accordi in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia (\*\*\*\*) e tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera (\*\*\*\*) relativi al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea ("gli accordi"), le autorità doganali

della Norvegia o della Svizzera informano le autorità doganali dello Stato membro di immissione in libera pratica dei prodotti in merito agli esiti della procedura di verifica di cui all'articolo 106, entro 16 mesi dalla domanda. Qualora l'autorità interpellata non sia in grado di dare seguito alla domanda di verifica, essa informa le autorità doganali richiedenti circa i motivi.

L'articolo 108, paragrafo 1, si applica alle richieste inviate alle autorità doganali della Norvegia e della Svizzera per la verifica delle attestazioni di origine sostitutive compilate sul loro territorio, con l'obiettivo di chiedere a tali autorità di stabilire ulteriori contatti con le autorità competenti del paese beneficiario.

2. Ai fini della cooperazione amministrativa di cui al punto 6, lettera b), degli accordi di cui al paragrafo 1, le autorità doganali della Norvegia o della Svizzera trasmettono alle autorità doganali dello Stato membro di immissione in libera pratica dei prodotti l'attestazione di origine iniziale corrispondente alla dichiarazione sostitutiva relativa all'origine oggetto di verifica oppure, se del caso, una copia di tale documento iniziale relativo all'origine, entro due mesi dal ricevimento della domanda.

3. I termini di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano alle domande di cooperazione amministrativa inviate dalle autorità doganali della Norvegia o della Svizzera alle autorità doganali degli Stati membri ai sensi del punto 6 degli accordi.

*Articolo 107*

### **Rifiuto di concedere il trattamento preferenziale**

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Le autorità doganali dello Stato membro rifiutano la concessione di trattamento tariffario preferenziale, senza essere tenute a chiedere prove supplementari o inviare una richiesta di verifica alle autorità competenti del paese beneficiario, se è soddisfatta una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- a) i prodotti non corrispondono a quelli indicati nell'attestazione di origine o nella dichiarazione sostitutiva relativa all'origine;
- b) fatto salvo l'articolo 103, l'attestazione di origine o la dichiarazione sostitutiva relativa all'origine non è in possesso del dichiarante;
- c) l'attestazione di origine, per prodotti il cui valore totale supera 6 000 EUR, o la dichiarazione sostitutiva relativa all'origine non è stata compilata da un esportatore registrato;
- d) fatto salvo l'articolo 103, l'attestazione di origine o la dichiarazione sostitutiva relativa all'origine non è stata compilata a norma dell'allegato 22-07 o dell'allegato 22-20;
- e) le condizioni di cui all'articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 non sono soddisfatte.

2. Le autorità doganali dello Stato membro rifiutano la concessione di trattamento tariffario preferenziale, a seguito di una richiesta di verifica rivolta alle autorità competenti del paese beneficiario, se le autorità doganali dello Stato membro:

- a) hanno ricevuto una risposta da cui risulta che l'esportatore non aveva la facoltà di rilasciare l'attestazione di origine;
- b) hanno ricevuto una risposta da cui risulta che i prodotti non soddisfano i requisiti di cui agli articoli da 41 a 58 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e alla presente sottosezione;
- c) non hanno ricevuto una risposta entro il termine di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettera a), o hanno ricevuto una risposta e le informazioni non sono idonee a determinare il carattere originario del prodotto.

Il primo comma, lettere a), b) e c), si applica alle dichiarazioni sostitutive relative all'origine rilasciate in Norvegia o in Svizzera.

*Articolo 108***Obbligo dei paesi beneficiari di controllare il carattere originario dei prodotti**

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Al fine di garantire il rispetto delle norme relative al carattere originario dei prodotti, le autorità competenti del paese beneficiario svolgono di iniziativa propria:
  - a) verifiche del carattere originario dei prodotti;
  - b) controlli regolari degli esportatori registrati.

Tali verifiche e controlli sono effettuati a intervalli determinati sulla base di adeguati criteri di analisi del rischio. A tale scopo la legislazione nazionale dei paesi beneficiari impone agli esportatori di fornire le copie o un elenco delle attestazioni di origine da essi rilasciate, a norma dell'articolo 91, paragrafo 1, lettera e).

Al ricevimento di una domanda di verifica di cui all'articolo 106, le autorità competenti dei paesi beneficiari verificano, sulla scorta delle informazioni contenute nella domanda di verifica, che siano soddisfatti i requisiti di cui agli articoli da 41 a 58 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e alla presente sottosezione. Le autorità competenti dei paesi beneficiari rispondono alla domanda di verifica entro il termine stabilito all'articolo 106 del presente regolamento.

2. Le autorità competenti dei paesi beneficiari hanno il diritto di chiedere elementi di prova e di eseguire ispezioni della contabilità dell'esportatore e, se del caso, di quella dei produttori che riforniscono l'esportatore, anche presso le loro sedi, o di svolgere qualsiasi altro controllo ritenuto appropriato.
3. Se dalla verifica della domanda di trattamento tariffario preferenziale di cui al paragrafo 106 o da qualsiasi altra informazione disponibile emergono indizi di violazioni delle norme di origine, il paese beneficiario di esportazione effettua, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri o della Commissione, le indagini necessarie o dispone affinché tali indagini siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, la Commissione o le autorità doganali degli Stati membri possono partecipare alle suddette indagini.

*Articolo 112***Ceuta e Melilla**

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Gli articoli da 41 a 58 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 si applicano per determinare se i prodotti possano essere considerati originari di un paese beneficiario quando sono esportati a Ceuta o Melilla oppure originari di Ceuta e Melilla quando sono esportati in un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale.
2. Gli articoli da 84 a 93 si applicano ai prodotti esportati da un paese beneficiario verso Ceuta o Melilla e ai prodotti esportati da Ceuta o Melilla verso un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale.
3. Per le finalità indicate nei paragrafi 1 e 2 Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

(\*) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 della Commissione, del 12 ottobre 2020, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e alla disaggregazione geografica per le altre statistiche sulle imprese (GU L 334 del 13.10.2020, pag. 2, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2020/1470/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1470/oj)).

(\*\*) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/512 della Commissione, del 13 marzo 2025, sulle disposizioni tecniche relative allo sviluppo, alla manutenzione e all'utilizzo dei sistemi elettronici per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2025/512, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2025/512/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/512/oj)).

- (\*\*\*) Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/978/oj>).
- (\*\*\*\*) Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate; GU L 24 del 28.1.2019, pag. 3, ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree\\_international/2019/116/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_international/2019/116/oj).
- (\*\*\*\*\*) Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate; GU L 25 del 29.1.2019, pag. 3, ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree\\_international/2019/131/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_international/2019/131/oj);

8) nel titolo II, capo 2, sezione 2, è aggiunta la seguente sottosezione 13:

«Sottosezione 13

**Norme procedurali per agevolare l'utilizzo dei sistemi elettronici per i documenti relativi all'origine**

Articolo 126 bis

**Sistema elettronico per i documenti relativi all'origine**

(Articolo 16, paragrafo 1, del codice)

1. Ai fini del trattamento, dello scambio e dell'archiviazione di informazioni per il rilascio, la presentazione e la gestione delle domande di verifica, la cooperazione amministrativa e la verifica online dell'autenticità e della validità dei documenti relativi all'origine di cui agli accordi preferenziali dell'Unione, anche per la verifica e la cooperazione amministrativa riguardo alle dichiarazioni del fornitore, è utilizzato un sistema elettronico centralizzato istituito dalla Commissione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del codice.
2. Relativamente a ciascuna delle funzionalità di cui al paragrafo 1, la Commissione mette a disposizione degli Stati membri il sistema elettronico di certificati di prova dell'origine ("il sistema e-PoC UE") e, se previsto dagli accordi preferenziali dell'Unione, ai paesi o territori terzi che beneficiano delle misure di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera d) o e), del codice, a decorrere dalle date di cui all'articolo 126 *ter* del presente regolamento.
3. Se disposto dagli accordi preferenziali dell'Unione, la Commissione fornisce un accesso online sicuro al sistema e-PoC UE ai fini della verifica dell'autenticità e della validità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e di altri documenti relativi all'origine alle autorità doganali di paesi terzi o territori nonché un accesso online pubblico alle informazioni in merito alla validità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1.
4. La Commissione stabilisce un'interconnessione fra il sistema e-PoC UE e il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane (EU CSW-CERTEX) istituito dal regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*). Gli Stati membri effettuano l'interconnessione fra gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e il sistema EU CSW-CERTEX onde consentire la verifica automatica dei certificati di origine.

Articolo 126 ter

**Norme procedurali per l'utilizzo del sistema e-PoC UE**

(Articolo 64, paragrafo 1, del codice)

1. Gli operatori economici utilizzano il sistema e-PoC UE per presentare le domande di certificati di circolazione delle merci EUR.1 di cui alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (\*\*) ("convenzione PEM") a decorrere dal 26 giugno 2030.
2. Le autorità doganali degli Stati membri utilizzano il sistema e-PoC UE per rilasciare i certificati di circolazione delle merci EUR.1 di cui alle convenzioni PEM a decorrere dal 26 giugno 2030.

3. Se è stabilito uno scambio elettronico mediante il sistema e-PoC fra le autorità doganali degli Stati membri e quelle di una o più parti contraenti della convenzione PEM, le autorità doganali degli Stati membri utilizzano il sistema e-PoC UE per lo scambio dei certificati di circolazione EUR.1 di cui alla predetta convenzione, rilasciati elettronicamente da tali autorità, a decorrere dalla data specificata negli accordi pertinenti, ma non prima del 23 giugno 2032.

4. Le autorità doganali degli Stati membri utilizzano il sistema e-PoC UE o effettuano l'interconnessione con i rispettivi sistemi nazionali in uso con tale sistema ai fini della cooperazione amministrativa nell'Unione, anche ai fini della gestione della verifica dei documenti relativi all'origine e alle dichiarazioni del fornitore, a decorrere dal 26 giugno 2030.

5. Se disposto dagli accordi fra l'Unione e le parti contraenti della convenzione PEM, le autorità doganali degli Stati membri utilizzano il sistema e-PoC UE ai fini della cooperazione amministrativa con le autorità doganali di tali paesi o territori a decorrere dalla data specificata in tali accordi, ma non prima del 26 giugno 2030.

6. Le autorità doganali degli Stati membri utilizzano l'interconnessione di cui all'articolo 126 bis, paragrafo 4, per lo scambio automatico di informazioni rilevanti fra i sistemi doganali nazionali e il sistema e-PoC UE per verificare che le informazioni contenute nei certificati di circolazione delle merci EUR.1 di cui alla convenzione PEM corrispondano a quelle contenute nelle dichiarazioni doganali a decorrere dal 29 giugno 2033.

7. Agli scambi automatizzati di informazioni di cui al paragrafo 6 si applicano le disposizioni seguenti:

- a) l'articolo 163, paragrafo 1, seconda frase, del codice;
- b) l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), l'articolo 4, l'articolo 5, paragrafi da 1 a 4), gli articoli 6 e 7, l'articolo 8, paragrafo 1, l'articolo 8, paragrafo 3, lettere b) e c), l'articolo 8, paragrafo 5, l'articolo 9, l'articolo 10, paragrafi 1 e 2, nonché gli articoli da 16 a 20 del regolamento (UE) 2022/2399;
- c) l'articolo 4, l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c), l'articolo 5, paragrafo 2, gli articoli da 6 a 11, l'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), l'articolo 12, paragrafo 2, nonché gli articoli da 13 a 21 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2145 della Commissione (\*\*);
- d) Articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2024/2514 della Commissione (\*\*\*\*).

(\*) Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2399/oj>).

(\*\*) Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec/2013/94\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/2013/94(1)/oj)).

(\*\*\*) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2145 della Commissione, del 31 luglio 2024, che stabilisce norme per lo scambio di informazioni nel sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane a norma del regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/2145, 27.9.2024, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2024/2145/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2145/oj)).

(\*\*\*\*) Regolamento delegato (UE) 2024/2514 della Commissione, del 3 luglio 2024, che integra il regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i dati da scambiare attraverso il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica tale regolamento per quanto riguarda l'elenco delle formalità non doganali dell'Unione incluse nell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane (GU L, 2024/2514, 27.9.2024, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2024/2514/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2514/oj)).»;

- 9) l'allegato 22-02 è soppresso;
- 10) l'allegato 22-06 è soppresso;
- 11) l'allegato 22-06 bis è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
- 12) il testo che figura nell'allegato II del presente regolamento è inserito come allegato 22-06 ter;
- 13) l'allegato 22-07 è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento;
- 14) gli allegati 22-08 e 22-09 sono soppressi;

- 15) l'allegato 22-15 è sostituito dal testo che figura nell'allegato IV del presente regolamento;
- 16) gli allegati 22-16, 22-17 e 22-18 sono soppressi;
- 17) l'allegato 22-19 è soppresso;
- 18) l'allegato 22-20 è sostituito dal testo che figura nell'allegato V del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 23 dicembre 2027.

L'articolo 1, punti 2), 4), 5), 6), 9), 15) e 16), si applica tuttavia a decorrere dal 23 giugno 2028.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2026

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

## ALLEGATO I

«ALLEGATO 22-06 BIS

**Domanda di registrazione di esportatori e rispeditori nell'Unione (sistema REX)**

La domanda è utilizzata per la registrazione di esportatori e rispeditori nell'Unione, a norma dell'articolo 86 del presente regolamento.

<p><b>Informazioni sul rappresentante</b> (identificazione e recapiti del rappresentante doganale ove questi presenta la domanda) Codice EORI: Nome: Indirizzo (via e numero civico, codice postale, città, paese): Recapiti (indirizzo e-mail, numero di fax e/o telefono):</p>
<p><b>1. Informazioni sull'esportatore</b> (identificazione e recapiti dell'esportatore/rispeditore da registrare) Codice EORI: Nome: Indirizzo completo (via e numero civico, codice postale, città, paese) : Recapiti (indirizzo e-mail, numero di fax e/o telefono) : Altre persone: (indicare se il documento di origine può essere compilato dall'esportatore o dal rispeditore in base a documenti rilasciati da una o più persone diverse e fornire informazioni in merito a tali persone) Nome: Indirizzo (via e numero civico, codice postale, città, paese): Recapiti (indirizzo e-mail, numero di fax e/o telefono):</p>
<p><b>2. Recapiti dell'esportatore</b> (informazioni facoltative in merito alla o alle persone responsabili di curare i contatti con le autorità doganali per quanto riguarda la registrazione e il relativo uso da parte dell'esportatore/rispeditore) Nome: Indirizzo (via e numero civico, codice postale, città, paese): Recapiti (indirizzo e-mail, numero di fax e/o telefono):</p>
<p><b>3. Attività dell'esportatore</b> (precisare almeno un'attività dell'esportatore e/o del rispeditore da registrare) Produzione: Commercio: Rispedizione:</p>
<p><b>4. Descrizione delle merci</b> (indicare almeno un tipo di merci per le quali l'esportatore/rispeditore registrato può compilare i documenti di origine/le attestazioni di origine sostitutive) Codice del sistema armonizzato (voci o capitoli del SA in cui le merci rientrano in oltre 20 voci del SA): Descrizione:</p>
<p><b>5. Imprese</b> Il sottoscritto/La sottoscritta: — dichiara che le informazioni che figurano nella presente domanda sono accurate e complete; — certifica che la registrazione non è mai stata revocata in precedenza; in caso contrario, certifica di aver rimediato alla situazione che ha condotto alla revoca; — si impegna a redigere documenti relativi all'origine solo per le merci ammesse a beneficiare del trattamento preferenziale e conformi alle norme di origine specificate per tali merci nell'accordo preferenziale in questione; — si impegna a tenere una contabilità commerciale adeguata della produzione/fornitura delle merci ammissibili al trattamento preferenziale e a conservare tutti i documenti e le informazioni richiesti, in forma appropriata, per il tempo richiesto dall'accordo preferenziale in questione, per almeno tre anni dalla fine dell'anno civile in cui è stata redatta l'attestazione di origine;</p>

- si impegna a comunicare immediatamente alle autorità doganali le modifiche delle informazioni fornite ai fini della registrazione;
- si impegna a fornire immediatamente alle autorità doganali tutti i documenti e le informazioni richiesti, in forma appropriata nonché tutta l'assistenza necessaria ai fini dell'espletamento delle formalità e dei controlli doganali;
- si impegna ad accettare il monitoraggio della registrazione ed eventuali controlli in merito all'esattezza dei documenti relativi all'origine redatti, comprese verifiche contabili e visite dei propri locali effettuate dalla Commissione o dalle autorità doganali;
- si impegna a chiedere la revoca della propria registrazione nel sistema qualora non soddisfi più le condizioni per l'esportazione di merci nell'ambito di accordi preferenziali con l'applicazione del sistema degli esportatori registrati o per la rispedizione di merci nell'Unione;
- si impegna a chiedere la revoca della propria registrazione nel sistema qualora non intenda più utilizzare il sistema degli esportatori registrati.

Luogo della firma del firmatario autorizzato <sup>(1)</sup>:

Data della firma del firmatario autorizzato:

Nome del firmatario autorizzato:

Funzione del firmatario autorizzato:

**6. Consenso specifico, espresso previamente dall'esportatore dopo essere stato debitamente informato, alla pubblicazione dei propri dati personali sul sito web pubblico**

Il sottoscritto/La sottoscritta è a conoscenza del fatto che le informazioni fornite nella presente domanda possono essere divulgate tramite il sito web pubblico. Il sottoscritto/La sottoscritta accetta che tali informazioni siano pubblicate sul sito web pubblico. Il sottoscritto/La sottoscritta può ritirare il proprio consenso alla pubblicazione di tali informazioni sul sito web pubblico inviando una richiesta alle autorità doganali responsabili della registrazione.

Luogo della firma del firmatario autorizzato <sup>(1)</sup>:

Data della firma del firmatario autorizzato:

Nome del firmatario autorizzato:

Funzione del firmatario autorizzato:

**7. Spazio riservato alle autorità doganali**

Numero di registrazione dell'esportatore o del rispeditore: ...

Data di registrazione: ...

Data di decorrenza della validità della registrazione: ...

Firma e timbro <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Se la domanda di registrazione o altri scambi di informazioni tra gli esportatori o i rispeditori e le autorità doganali si effettuano mediante procedimenti informatici, la firma e il timbro di cui alle caselle 5, 6 e 7 sono sostituiti da un'autenticazione elettronica.

**Informazioni  
concernenti la protezione e il trattamento dei dati personali inseriti nel sistema**

1. Quando i dati personali contenuti nella presente domanda sono trattati dalla Commissione europea, si applica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.
2. I dati personali contenuti nella domanda sono trattati ai fini dell'applicazione di norme di origine preferenziale relative ai regimi preferenziali dell'Unione. Tali norme costituiscono la base giuridica per il trattamento dei dati personali nell'ambito della domanda.
3. Le autorità doganali dello Stato membro in cui è stata presentata la domanda sono titolari del trattamento dei dati nel sistema REX.  
L'elenco delle autorità doganali competenti è pubblicato sul sito web della Commissione.
4. L'accesso a tutti i dati contenuti nella presente domanda è concesso tramite un nome utente e una password a tutti gli utenti nell'ambito della Commissione, delle autorità competenti dei paesi beneficiari nonché delle autorità doganali degli Stati membri e della Norvegia, della Svizzera e della Turchia.
5. I dati di una registrazione revocata sono conservati nel sistema REX dalle autorità competenti del paese beneficiario per dieci anni civili. Tale periodo decorre dalla fine dell'anno in cui la registrazione è stata revocata.
6. La persona interessata ha il diritto di accesso ai dati che la riguardano e che saranno trattati nel sistema REX e, se del caso, il diritto di rettifica, cancellazione o blocco dei dati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.
7. Le denunce possono essere indirizzate alle pertinenti autorità nazionali per la protezione dei dati. I dati di contatto delle autorità nazionali per la protezione dei dati sono disponibili sul sito web della Commissione europea, direzione generale della Giustizia:  
<https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/node/289>.  
L'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati ([edps@edps.europa.eu](mailto:edps@edps.europa.eu)) se ritiene che siano stati violati i diritti di cui gode ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 a seguito del trattamento dei propri dati personali da parte del titolare del trattamento.

(<sup>1</sup>) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).»

## ALLEGATO II

«ALLEGATO 22-06 TER

**Domanda di registrazione di esportatori in paesi terzi (sistema REX)**

La domanda è utilizzata per la registrazione di esportatori in paesi terzi, a norma dell'articolo 80 del presente regolamento.

<p><b>1. Informazioni sull'esportatore</b>  <i>(identificazione e recapiti dell'esportatore da registrare)</i>          Numero di identificazione (facoltativo):          Nome:          Indirizzo completo (via e numero civico, codice postale, città, paese):          Recapiti (indirizzo email, numero di fax e/o telefono):          Altre persone:  <i>(indicare se il documento di origine può essere redatto dall'esportatore in base a documenti rilasciati da una o più persone diverse e fornire informazioni in merito a tali persone)</i>          Nome:          Indirizzo (via e numero civico, codice postale, città, paese):          Recapiti (indirizzo email, numero di fax e/o telefono):</p>
<p><b>2. Recapiti dell'esportatore</b>  <i>(informazioni facoltative in merito alla o alle persone responsabili di curare i contatti con le autorità competenti per quanto riguarda la registrazione e il relativo uso da parte dell'esportatore)</i>          Nome:          Indirizzo (via e numero civico, codice postale, città, paese):          Recapiti (indirizzo email, numero di fax e/o telefono):</p>
<p><b>3. Attività dell'esportatore</b>  <i>(precisare almeno un'attività dell'esportatore da registrare)</i>          Produzione:          Commercio</p>
<p><b>4. Descrizione delle merci</b>  <i>(indicare almeno un tipo di merci per le quali l'esportatore registrato può redigere i documenti relativi all'origine)</i>          Codice del sistema armonizzato (voci o capitoli del SA in cui le merci rientrano in oltre 20 voci del SA):          Descrizione:</p>
<p><b>5. Imprese</b>          Il sottoscritto/La sottoscritta:          — dichiara che le informazioni che figurano nella presente domanda sono accurate e complete;          — certifica che la registrazione non è mai stata revocata in precedenza; in caso contrario, certifica di aver rimediato alla situazione che ha condotto alla revoca;          — si impegna a redigere documenti relativi all'origine solo per le merci ammesse a beneficiare del trattamento preferenziale e conformi alle norme di origine specificate per tali merci nell'accordo preferenziale in questione;          — si impegna a tenere una contabilità commerciale adeguata della produzione/fornitura delle merci ammissibili al trattamento preferenziale e a conservare tale contabilità per il tempo richiesto dall'accordo preferenziale in questione, per almeno tre anni dalla fine dell'anno civile in cui è stata redatto il documento relativo all'origine;          — si impegna a comunicare immediatamente alle autorità competenti eventuali modifiche intervenute nei propri dati di registrazione successivamente all'assegnazione del numero di esportatore registrato;          — si impegna a collaborare con le autorità competenti responsabili della registrazione;          — si impegna ad accettare qualsiasi controllo in merito all'esattezza delle proprie attestazioni di origine, comprese verifiche contabili e visite dei propri locali effettuate dalle autorità competenti responsabili della registrazione;</p>

- si impegna a chiedere la revoca della propria registrazione nel sistema qualora non soddisfi più le condizioni per l'esportazione delle merci nell'ambito dell'accordo preferenziale in questione;
- si impegna a chiedere la revoca della propria registrazione nel sistema qualora non intenda più esportare tali merci nell'ambito dell'accordo preferenziale in questione.

Luogo, data, firma del firmatario autorizzato, nome e funzione <sup>(1)</sup>

**6. Consenso specifico, espresso previamente dall'esportatore dopo essere stato debitamente informato, alla pubblicazione dei propri dati personali sul sito web pubblico**

Il sottoscritto/La sottoscritta è a conoscenza del fatto che le informazioni fornite nella presente domanda possono essere divulgate tramite il sito web pubblico. Il sottoscritto/La sottoscritta accetta che tali informazioni siano pubblicate sul sito web pubblico. Il sottoscritto/La sottoscritta può ritirare il proprio consenso alla pubblicazione di tali informazioni sul sito web pubblico inviando una richiesta alle autorità competenti responsabili della registrazione.

-----  
Luogo, data, firma del firmatario autorizzato, nome e funzione <sup>(1)</sup>

**7. Spazio riservato all'amministrazione**

Il richiedente è registrato con il seguente numero:

Numero di registrazione: ...

Data di registrazione: ...

Data di decorrenza della validità della registrazione: ...

Firma e timbro <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Se la domanda di registrazione o altri scambi di informazioni tra gli esportatori o i rispeditori e le autorità doganali si effettuano mediante procedimenti informatici, la firma e il timbro di cui alle caselle 5, 6 e 7 sono sostituiti da un'autenticazione elettronica.

**Informazioni  
concernenti la protezione e il trattamento dei dati personali inseriti nel sistema**

1. Laddove le autorità competenti di un paese terzo che attua il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio trattino i dati personali contenuti nella domanda di registrazione, si applicano le pertinenti disposizioni nazionali di attuazione di detto regolamento.
2. I dati personali contenuti nella domanda sono trattati ai fini dell'applicazione delle norme di origine conformemente alla pertinente legislazione in materia di accordi preferenziali dell'Unione o nei regimi SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia. Detta legislazione costituisce la base giuridica per il trattamento dei dati personali nell'ambito di tale domanda.
3. L'autorità competente responsabile della registrazione nel paese terzo in cui la domanda è stata presentata è il titolare del trattamento dei dati nel sistema REX.  
L'elenco delle autorità competenti per la registrazione è pubblicato sul sito web della Commissione.
4. L'accesso a tutti i dati contenuti nella domanda è concesso tramite un nome utente e una password a tutti gli utenti nell'ambito delle autorità competenti responsabili della registrazione nel paese terzo interessato, della Commissione e delle autorità doganali degli Stati membri, ai fini degli accordi preferenziali dell'Unione, e delle autorità competenti responsabili della registrazione in Norvegia, Svizzera e Turchia, ai fini dei rispettivi regimi SPG.
5. I dati relativi a una registrazione revocata sono conservati per dieci anni civili nel sistema REX dalle autorità competenti responsabili della registrazione nel paese terzo interessato. Tale periodo decorre dalla fine dell'anno in cui la registrazione è stata revocata.
6. La persona interessata ha il diritto di accesso ai dati che la riguardano e che saranno trattati nel sistema REX e, se del caso, il diritto di rettifica, cancellazione o blocco dei dati in conformità alle leggi nazionali di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/679. Le richieste di accesso, rettifica, cancellazione o blocco sono presentate alle autorità competenti responsabili della registrazione nel paese terzo e da esse trattate. Se l'esportatore registrato ha presentato domanda per esercitare tale diritto alla Commissione, questa inoltra la domanda alle autorità competenti responsabili della registrazione nel paese terzo interessato. Se non ha potuto far valere i propri diritti presso il titolare del trattamento dei dati, l'esportatore registrato presenta tale richiesta alla Commissione, che agisce in qualità di titolare del trattamento. La Commissione ha il diritto di rettificare, cancellare o bloccare i dati.
7. Le denunce possono essere indirizzate alle pertinenti autorità nazionali per la protezione dei dati. I dati di contatto delle autorità nazionali per la protezione dei dati sono disponibili sul sito web della Commissione europea, direzione generale della Giustizia:  
<https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/node/289>  
L'interessato ha il diritto di proporre un'azione di regresso (ossia presentare un reclamo) a un'autorità competente responsabile della registrazione nel paese terzo interessato se ritiene che siano stati violati i diritti di cui gode ai sensi della legislazione nazionale che attua il regolamento di esecuzione (UE) 2016/679 a seguito del trattamento dei propri dati personali da parte del titolare del trattamento.

(<sup>1</sup>) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).»

## ALLEGATO III

«ALLEGATO 22-07

**Testo dell'attestazione di origine ai fini del regime SPG dell'Unione**

L'attestazione di origine è redatta avvalendosi del testo che figura nel presente allegato, in una delle versioni linguistiche in appresso. Se compilata a mano, l'attestazione di origine deve essere scritta con inchiostro e in stampatello. L'attestazione di origine è redatta a norma delle rispettive note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

*Versione francese*

L'exportateur ... (Numéro d'exportateur enregistré <sup>(1)</sup>) des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire <sup>(2)</sup>, ces produits ont l'origine préférentielle ... <sup>(3)</sup> au sens des règles d'origine du Système des préférences tarifaires généralisées de l'Union européenne.

(Cumul) <sup>(4)</sup>(Lieu et date) <sup>(5)</sup>(Nom et adresse complète de l'exportateur) <sup>(6)</sup>(Nom et adresse complète du destinataire) <sup>(7)</sup>*Versione inglese*

The exporter ... (Number of Registered Exporter <sup>(1)</sup>) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated <sup>(2)</sup>, these products are of ... preferential origin <sup>(3)</sup> according to rules of origin of the Generalised System of Preferences of the European Union.

(Cumulation) <sup>(4)</sup>(Place and date) <sup>(5)</sup>(Name and full address of the exporter) <sup>(6)</sup>(Name and full address of the consignee) <sup>(7)</sup>*Versione spagnola*

El exportador ... (Número de exportador registrado <sup>(1)</sup>) de los productos incluidos en el presente documento declara que, salvo indicación en sentido contrario <sup>(2)</sup>, estos productos gozan de un origen preferencial ... <sup>(3)</sup> en el sentido de las normas de origen del Sistema de preferencias generalizado de la Unión europea.

<sup>(1)</sup> Indicare il numero REX che identifica l'esportatore.

<sup>(2)</sup> Descrivere nel documento utilizzato per redigere l'attestazione di origine i prodotti coperti dall'attestazione e identificare chiaramente i prodotti non coperti.

<sup>(3)</sup> Indicare il paese di origine dei prodotti.

Se l'attestazione di origine si riferisce a prodotti originari dell'Unione, l'esportatore è tenuto a indicare l'origine per mezzo della sigla "UE".

Se l'attestazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicare l'origine per mezzo della sigla "CM".

<sup>(4)</sup> In caso di cumulo bilaterale o regionale, di cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia, oppure di cumulo ampliato, l'attestazione di origine contiene una delle seguenti indicazioni: "Cumulation with country(ies) x/y", "Cumul avec le(s) pays x/y", "Acumulación con el(los) país(países) x/y".

<sup>(5)</sup> Tali informazioni possono essere omesse se figurano nel documento utilizzato per l'attestazione di origine e se quest'ultima è redatta nello stesso luogo e alla stessa data di detto documento.

<sup>(6)</sup> Tali informazioni possono essere omesse se figurano nel documento usato per redigere l'attestazione di origine e se l'esportatore è anche la persona che compila tale documento.

<sup>(7)</sup> Tali informazioni possono essere omesse se figurano nel documento usato per redigere l'attestazione di origine.».

(Acumulación) (4)

(Lugar y fecha) (5)

(Nombre y dirección completa del exportador) (6)

(Nombre y dirección completa del destinatario) (7)

—

## ALLEGATO IV

## «ALLEGATO 22-15

**Dichiarazione del fornitore di cui all'articolo 61, paragrafo 3**

## TITOLO I

**REQUISITI IN MATERIA DI DATI**

## CAPO 1

**Note introduttive alla tabella dei requisiti in materia di dati**

1. Il presente allegato descrive i dati richiesti come indicazioni nella dichiarazione del fornitore, a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, del presente regolamento.

Tali dati sono organizzati in gruppi di dati e, se del caso, in sottogruppi di dati. Un numero del dato è composto da tre cifre e strutturato come segue: [1<sup>a</sup> cifra: numero del gruppo di dati].[2<sup>a</sup> cifra: numero del sottogruppo di dati – in mancanza, tale numero è pari a zero].[3<sup>a</sup> cifra: numero progressivo].

2. I dati che possono essere forniti per ciascun tipo di dichiarazione del fornitore sono riportati nella tabella dei requisiti in materia di dati di cui al capo 3. Il capo 2 fornisce informazioni sui titoli delle colonne e sui gruppi di dati della tabella dei requisiti in materia di dati.
3. La tabella dei requisiti in materia di dati di cui al capo 3 determina lo stato di ciascun dato, ossia se è obbligatorio ("M" - *Mandatory*) o facoltativo ("O" - *Optional*) per il fornitore e se è pertinente a livello di dichiarazione ("D" - *Declaration*) o di articolo ("I" - *Item*). Le caselle vuote delle colonne da 3 a 8 della tabella indicano che non esiste tale stato per il dato in questione, per quanto riguarda la colonna. Lo stato facoltativo di un dato per il fornitore stabilito nel presente allegato lascia impregiudicato quanto diversamente concordato contrattualmente tra il fornitore e l'acquirente.
4. I simboli "M" o "O" non hanno alcuna incidenza sul fatto che taluni dati sono richiesti solo se il tipo di dichiarazione del fornitore o le circostanze lo giustificano. Essi possono essere integrati dalle condizioni o dai chiarimenti elencati nelle note della tabella dei requisiti in materia di dati di cui al capo 3.
5. Le disposizioni e i codici specifici relativi ai requisiti in materia di dati di cui al titolo II si applicano fatto salvo lo stato del dato in questione, quale definito nella tabella dei requisiti in materia di dati di cui al capo 3.
6. Fatto salvo l'obbligo del fornitore di trasmettere i dati conformemente al presente allegato e fatto salvo l'articolo 61, paragrafi 4 e 5, il contenuto dei dati trasmessi dal fornitore all'acquirente per un determinato requisito si basa sulle informazioni note al fornitore al momento in cui rende la propria dichiarazione all'acquirente.
7. Nelle versioni pdf o stampate delle dichiarazioni del fornitore, i codici possono essere sostituiti dal loro significato espresso in modo chiaro.

## CAPO 2

**Legenda della tabella**

## Sezione 1

**Titoli delle colonne**

N. della colonna	Titolo della colonna	Contenuto della colonna
1	N. del dato	Numero d'ordine assegnato al dato in questione (che comincia col numero del gruppo di dati)
2	Dato	Nome del dato in questione

N. della colonna	Titolo della colonna	Contenuto della colonna
3	SDS1	Stato del dato in questione in una dichiarazione del fornitore per una spedizione unica di merci aventi origine preferenziale
4	SDS2	Stato del dato in questione in una dichiarazione del fornitore per una spedizione unica di merci non aventi origine preferenziale
5	SDS3	Stato del dato in questione in una dichiarazione del fornitore per una spedizione unica di merci aventi e di merci non aventi origine preferenziale
6	SDM1	Stato del dato in questione in una dichiarazione del fornitore per spedizioni multiple di merci aventi origine preferenziale
7	SDM2	Stato del dato o del sottodato in questione in una dichiarazione del fornitore per spedizioni multiple di merci non aventi origine preferenziale
8	SDM3	Stato del dato in questione in una dichiarazione del fornitore per spedizioni multiple di merci aventi e di merci non aventi origine preferenziale

## Sezione 2

**Gruppi e sottogruppi di dati**

N. del gruppo	Titolo	N. del sottogruppo	Titolo
Gruppo 1	Dichiarazione	1.1	Tipo e testo
		1.2	Documenti
Gruppo 2	Parti	2.1	Fornitore
		2.2	Rappresentante
		2.3	Acquirente
Gruppo 3	Date		
Gruppo 4	Dogane		
Gruppo 5	Merci	5.1	Identificazione delle merci
		5.2	Origine delle merci
Gruppo 6	Materiali	6.1	Materiali non originari
		6.2	Materiali originari
Gruppo 7	Altri dati	7.1	Cumulo
		7.2	Separazione contabile

## CAPO 3

**Tabella relativa ai requisiti in materia di dati**

1	2	3	4	5	6	7	8
N. del dato	Dato	SDS1	SDS2	SDS3	SDM1	SDM2	SDM3
	1. <b>Dichiarazione</b>						
	1.1. <b>Tipo e testo</b>						

1	2	3	4	5	6	7	8
N. del dato	Dato	SDS1	SDS2	SDS3	SDM1	SDM2	SDM3
1.11	<b>Tipo di dichiarazione</b>	M	M	M	M	M	M
		D	D	D	D	D	D
1.12	<b>Tipo di dichiarazione supplementare</b>	M	M	M	M	M	M
		D	D	D	D	D	D
1.13	<b>Testo della dichiarazione</b>	M	M	M	M	M	M
		D	D	D	D	D	D
	<b>1.2. Documenti</b>						
1.21	<b>Numero di riferimento del documento</b>	O (1)	O (1)	O (1)	O (1)	O (1)	O (1)
		D	D	D	D	D	D
	<b>2. Parti</b>						
	<b>2.1. Fornitore</b>						
2.11	<b>Nome</b>	M	M	M	M	M	M
		D	D	D	D	D	D
2.12	<b>Numero di identificazione</b>	M	M	M	M	M	M
		D	D	D	D	D	D
2.13	<b>Tipologia di persona</b>	O	O	O	O	O	O
		D	D	D	D	D	D
2.14	<b>Indirizzo</b>	M	M	M	M	M	M
		D	D	D	D	D	D
2.15	<b>Referente</b>	O	O	O	O	O	O
		D	D	D	D	D	D
	<b>2.2. Rappresentante</b>						
2.21	<b>Nome</b>	O	O	O	O	O	O
		D	D	D	D	D	D
2.22	<b>Numero di identificazione</b>	O (2)	O (2)	O (2)	O (2)	O (2)	O (2)
		D	D	D	D	D	D

1	2	3	4	5	6	7	8
N. del dato	Dato	SDS1	SDS2	SDS3	SDM1	SDM2	SDM3
2.23	<b>Tipologia di persona</b>	O	O	O	O	O	O
		D	D	D	D	D	D
2.24	<b>Status</b>	O (2)	O (2)	O (2)	O (2)	O (2)	O (2)
		D	D	D	D	D	D
2.25	<b>Indirizzo</b>	O (2)	O (2)	O (2)	O (2)	O (2)	O (2)
		D	D	D	D	D	D
2.26	<b>Referente</b>	O (2)	O (2)	O (2)	O (2)	O (2)	O (2)
		D	D	D	D	D	D
	<b>2.3. Acquirente</b>						
2.31	<b>Nome</b>	M	M	M	M	M	M
		D	D	D	D	D	D
2.32	<b>Numero di identificazione</b>	O	O	O	O	O	O
		D	D	D	D	D	D
2.33	<b>Tipologia di persona</b>	O	O	O	O	O	O
		D	D	D	D	D	D
2.34	<b>Indirizzo</b>	M	M	M	M	M	M
		D	D	D	D	D	D
2.35	<b>Referente</b>	O	O	O	O	O	O
		D	D	D	D	D	D
	<b>3. Date</b>						
3.01	<b>Data di compilazione</b>	M	M	M	M	M	M
		D	D	D	D	D	D
3.02	<b>Data di inizio</b>				M	M	M
					D	D	D
3.03	<b>Data di fine</b>				M	M	M
					D	D	D
	<b>4. Dogane</b>						
4.01	<b>Autorità doganale</b>	O	O	O	O	O	O
		D	D	D	D	D	D

1	2	3	4	5	6	7	8
N. del dato	Dato	SDS1	SDS2	SDS3	SDM1	SDM2	SDM3
	<b>5. Merci</b>						
	<b>5.1 Identificazione delle merci</b>						
5.11	<b>Numero di articolo</b>	O	O	O	O	O	O
		I	I	I	I	I	I
5.12	<b>Descrizione</b>	M	M	M	M	M	M
		I	I	I	I	I	I
5.13	<b>Codice della merce</b>	M	M	M	M	M	M
		I	I	I	I	I	I
5.14	<b>Valore</b>	O	M	M (5)	O	M	M (5)
		I	I	I	I	I	I
5.15	<b>Peso</b>	O	M	M (5)	O	M	M (5)
		I	I	I	I	I	I
	<b>5.2. Origine delle merci</b>						
5.21	<b>Carattere originario</b>	M	M	M	M	M	M
		I (A)	I (A)	I (A)	I (A)	I (A)	I (A)
5.22	<b>Paese di origine preferenziale</b>	M		M (3)	M		M (3)
		I (A)		I (A)	I (A)		I (A)
5.23	<b>Regime preferenziale</b>	M	O	M (3)	M	O	M (3)
		I (A)	I	I (A)	I (A)	I	I (A)
5.24	<b>Quadro giuridico relativo all'origine</b>	M	M	M	M	M	M
		I (A)	I	I (A)	I (A)	I	I (A)
5.25	<b>Criteri di origine</b>	M (4)		M (3)(4)	M (4)		M (3)(4)
		I (A)		I (A)	I (A)		I (A)
	<b>6. Materiali</b>						
	<b>6.1. Materiali non originari</b>						
6.11	<b>Descrizione</b>		M	M (5)		M	M (5)
			I	I		I	I

1	2	3	4	5	6	7	8
N. del dato	Dato	SDS1	SDS2	SDS3	SDM1	SDM2	SDM3
6.12	<b>Codice della merce</b>		M	M (5)		M	M (5)
			I	I		I	I
6.13	<b>Valore</b>		M	M (5)		M	M (5)
			I	I		I	I
6.14	<b>Peso</b>		M	M (5)		M	M (5)
			I	I		I	I
6.15	<b>Trasformazione</b>		M	M (5)		M	M (5)
			I	I		I	I
	<b>6.2. Materiali originari</b>						
6.21	<b>Paese di origine preferenziale</b>		M	M (5)		M	M (5)
			I (B)	I (B)		I (B)	I (B)
6.22	<b>Regime preferenziale</b>		M	M (5)		M	M (5)
			I (B)	I (B)		I (B)	I (B)
6.23	<b>Quadro giuridico relativo all'origine</b>		M	M (5)		M (B)	M (5)
			I (B)	I (B)		I (B)	I (B)
	<b>7. Altri dati</b>						
	<b>7.1. Cumulo</b>						
7.11	<b>Domanda</b>	M	M	M	M	M	M
		I (C)	I (C)	I (C)	I (C)	I (C)	I (C)
7.12	<b>Tipo</b>	O (6)	O (6)	O (6)	O (6)	O (6)	O (6)
		I (C)	I (C)	I (C)	I (C)	I (C)	I (C)
7.13	<b>Paese di origine preferenziale</b>	M (6)	M (6)	M (6)	M (6)	M (6)	M (6)
		I (C)	I (C)	I (C)	I (C)	I (C)	I (C)
7.14	<b>Regime preferenziale</b>	M (6)	M (6)	M (6)	M (6)	M (6)	M (6)
		I (C)	I (C)	I (C)	I (C)	I (C)	I (C)

1	2	3	4	5	6	7	8
N. del dato	Dato	SDS1	SDS2	SDS3	SDM1	SDM2	SDM3
	<b>7.2. Separazione contabile</b>						
7.21	<b>Domanda</b>	M		M	M		M
		I (D)		I (D)	I (D)		I (D)
7.22	<b>Tipo</b>	M (7)		M (7)	M (7)		M (7)
		I (D)		I (D)	I (D)		I (D)
7.23	<b>Testo</b>	M (7)		M (7)	M (7)		M (7)
		I (D)		I (D)	I (D)		I (D)
7.24	<b>Regime preferenziale</b>	M (7)		M (7)	M (7)		M (7)
		I (D)		I (D)	I (D)		I (D)

#### Note

Numero della nota	Descrizione della nota
1)	Queste informazioni sono fornite solo se le indicazioni della dichiarazione del fornitore non sono tutte contenute in un'unica serie di dati o in un unico documento.
2)	Se il nome di un rappresentante è indicato nel dato 2.21, questa informazione deve essere fornita.
3)	Queste informazioni sono fornite solo in relazione alle merci aventi origine preferenziale che sono oggetto della dichiarazione del fornitore.
4)	Queste informazioni sono fornite solo se richiesto dalle norme di origine ai fini dell'accordo preferenziale in questione.
5)	Queste informazioni sono fornite, se del caso, solo in relazione alle merci non aventi origine preferenziale che sono oggetto della dichiarazione del fornitore.
6)	Queste informazioni sono fornite solo se il dato 7.11 indica che è stato applicato un sistema di cumulo dell'origine. In tal caso, possono essere fornite le informazioni di cui al dato 7.12.
7)	Queste informazioni sono fornite solo se il dato 7.21 indica che è stato applicato un sistema di separazione contabile.
A)	Se la dichiarazione del fornitore riguarda merci aventi lo stesso carattere originario (dato 5.21) e, nel caso di merci aventi origine preferenziale, lo stesso paese di origine preferenziale (dato 5.22), nell'ambito dello stesso accordo preferenziale (dato 5.23) e dello stesso quadro giuridico relativo all'origine (dato 5.24), queste informazioni possono essere fornite a livello di dichiarazione (D) e omesse a livello di articolo (I).
B)	Se la dichiarazione del fornitore riguarda merci non aventi origine preferenziale, prodotte a partire da materiali originari aventi lo stesso paese di origine preferenziale (dato 6.21), nell'ambito dello stesso accordo preferenziale (dato 6.22) e dello stesso quadro giuridico relativo all'origine (dato 6.23), queste informazioni possono essere fornite a livello di dichiarazione (D) e omesse a livello di articolo (I).

Numero della nota	Descrizione della nota
C)	Se il cumulo è stato applicato a tutte le merci oggetto di una dichiarazione del fornitore nell'ambito dello accordo regime preferenziale (dato 7.14), queste informazioni possono essere fornite a livello di dichiarazione (D) e omesse a livello di articolo (I).
D)	Se la separazione contabile è stata applicata a tutte le merci oggetto di una dichiarazione del fornitore nell'ambito dello stesso accordo preferenziale (dato 7.23), queste informazioni possono essere fornite a livello di dichiarazione (D) e omesse a livello di articolo (I).

## TITOLO II

## DISPOSIZIONI E CODICI SPECIFICI RELATIVI AI REQUISITI IN MATERIA DI DATI

## Introduzione

Le disposizioni e i codici specifici contenuti nel presente titolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del titolo I, capo 3, del presente allegato, nella misura in cui tali dati sono utilizzati perché obbligatori o perché il fornitore ha scelto di utilizzarli, conformemente a tale tabella.

	Gruppo 1 - Dichiarazione
<b>1.1</b>	<b>Tipo e testo</b>
	I dati riportati di seguito mirano a fornire informazioni sul tipo e sulla natura della dichiarazione del fornitore
<b>1.11</b>	<b>Tipo di dichiarazione</b>
	Indicare se la dichiarazione del fornitore è rilasciata per una spedizione unica o per spedizioni multiple. Inserire il codice pertinente, come segue: <b>SDS:</b> dichiarazione del fornitore per una spedizione unica <b>SDM:</b> dichiarazione del fornitore per una spedizione multipla
<b>1.12</b>	<b>Tipo di dichiarazione supplementare</b>
	Indicare se la dichiarazione del fornitore è rilasciata per merci aventi origine preferenziale o per merci non aventi origine preferenziale o per merci aventi e merci non aventi origine preferenziale. Inserire il codice pertinente, come segue: 1: solo merci aventi origine preferenziale 2: solo merci non aventi origine preferenziale 3: merci aventi e merci non aventi origine preferenziale
<b>1.13</b>	<b>Testo della dichiarazione</b>
	Indicare la dichiarazione del fornitore e gli impegni seguenti: <i>“Il sottoscritto, fornitore delle merci oggetto della presente dichiarazione, si assume la responsabilità dell'esattezza e della completezza delle informazioni in essa contenute per quanto riguarda la determinazione del carattere originario di tali merci e dell'autenticità, dell'esattezza e della validità di qualsiasi documento giustificativo. Il sottoscritto si impegna a informare immediatamente l'acquirente al quale sono state fornite tali merci qualora questa dichiarazione fosse inesatta o diventi inapplicabile in relazione ad alcune o a tutte le merci in questione. Il sottoscritto si impegna a mettere a disposizione delle autorità doganali competenti, in qualsiasi momento e dietro loro richiesta, la dichiarazione del fornitore e qualsiasi altro documento giustificativo da esse richiesto”.</i>

Gruppo 1 - Dichiarazione	
<b>1.2</b>	<b>Documenti</b>
<b>1.21</b>	<b>Numero di riferimento del documento</b>
	Se le indicazioni della dichiarazione del fornitore non sono tutte contenute in un'unica serie di dati o in un unico documento, indicare i riferimenti delle serie o dei documenti pertinenti contenenti tali indicazioni.
Gruppo 2 - Parti	
<b>2.1</b>	<b>Fornitore</b>
	I dati riportati di seguito mirano a fornire informazioni sul fornitore
<b>2.11</b>	<b>Nome</b>
	Indicare il nome completo e, se del caso, la forma giuridica del fornitore
<b>2.12</b>	<b>Numero di identificazione</b>
	Indicare il numero di identificazione del fornitore, conformemente alla legislazione dell'Unione in vigore
<b>2.13</b>	<b>Tipologia di persona</b>
	Indicare la tipologia di persona che è il fornitore, quale definita all'articolo 5, punto 4), del codice. Inserire il codice pertinente, come segue: 1: persona fisica 2: persona giuridica 3: associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire
<b>2.14</b>	<b>Indirizzo</b>
	Indicare l'indirizzo esatto del fornitore (nome della via, numero civico dell'edificio o della struttura, dati della casella postale, codice postale, città, regione o provincia specifica, paese)
<b>2.15</b>	<b>Referente</b>
	Indicare il nome, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail di una persona di contatto a fini di comunicazione
<b>2.2</b>	<b>Rappresentante</b>
	I dati riportati di seguito mirano a fornire, se del caso, informazioni sul rappresentante
<b>2.21</b>	<b>Nome</b>
	Indicare il nome completo e, se del caso, la forma giuridica del rappresentante
<b>2.22</b>	<b>Numero di identificazione</b>
	Indicare il numero del rappresentante
<b>2.23</b>	<b>Tipologia di persona</b>
	Indicare la tipologia di persona che è il rappresentante, quale definita all'articolo 5, punto 4), del codice. Inserire il codice pertinente, come segue: 1: persona fisica 2: persona giuridica 3: associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire

Gruppo 2 - Parti	
<b>2.24</b>	<b>Status</b>
	Indicare lo stato del rappresentante. Se la rappresentanza è indiretta, la dichiarazione del fornitore indica la stessa persona quale rappresentante e fornitore, anche se tale fornitore agisce per conto di altre persone in qualità di rappresentante. Inserire il codice pertinente, come segue: 1. Rappresentante (rappresentanza diretta ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del codice) 2. Rappresentante (rappresentanza indiretta ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del codice)
<b>2.25</b>	<b>Indirizzo</b>
	Indicare l'indirizzo esatto del rappresentante (nome della via, numero civico dell'edificio o della struttura, dati della casella postale, codice postale, città, regione o provincia specifica, paese)
<b>2.26</b>	<b>Referente</b>
	Indicare il nome, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail di una persona di contatto a fini di comunicazione
<b>2.3</b>	<b>Acquirente</b>
	I dati riportati di seguito mirano a fornire informazioni sull'acquirente
<b>2.31</b>	<b>Nome</b>
	Indicare il nome completo e, se del caso, la forma giuridica dell'acquirente
<b>2.32</b>	<b>Numero di identificazione</b>
	Indicare il numero dell'acquirente
<b>2.33</b>	<b>Tipologia di persona</b>
	Indicare la tipologia di persona che è l'acquirente, quale definita all'articolo 5, punto 4), del codice. Inserire il codice pertinente, come segue: 1: persona fisica 2: persona giuridica 3: associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire
<b>2.34</b>	<b>Indirizzo</b>
	Indicare un indirizzo pertinente dell'acquirente.
<b>2.35</b>	<b>Referente</b>
	Indicare il nome, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail di una persona di contatto a fini di comunicazione
Gruppo 3 - Date	
<b>3.01</b>	<b>Data di compilazione</b>
	Indicare la data di rilascio della dichiarazione del fornitore.
<b>3.02</b>	<b>Data di inizio</b>
	Indicare la data di inizio del periodo di validità della dichiarazione del fornitore, che non può essere anteriore di oltre 12 mesi o posteriore di oltre 6 mesi alla data di compilazione.

	Gruppo 3 - Date
<b>3.03</b>	<b>Data di fine</b>
	Indicare la data di termine del periodo di validità della dichiarazione del fornitore, che non può essere posteriore di oltre 24 mesi alla data di rilascio.
	Gruppo 4 - Dogane
<b>4.01</b>	<b>Autorità doganale</b>
	Indicare l'autorità doganale responsabile della verifica della dichiarazione del fornitore
	Gruppo 5 - Merci
<b>5.1</b>	<b>Identificazione delle merci</b>
	I dati riportati di seguito mirano a identificare le merci oggetto della dichiarazione del fornitore
<b>5.11</b>	<b>Numero di articolo</b>
	Numero di articolo assegnato alle merci dal fornitore, qualora vi sia più di un articolo oggetto della dichiarazione del fornitore. Il fornitore può, in aggiunta e su richiesta dell'acquirente, indicare il numero di articolo assegnato alle merci da quest'ultimo.
<b>5.12</b>	<b>Descrizione</b>
	Fornire una descrizione chiara delle merci, sufficientemente precisa da consentire l'identificazione delle stesse e delle norme di origine applicate per la determinazione del loro carattere originario.
<b>5.13</b>	<b>Codice della merce</b>
	Indicare, al livello appropriato di codici SA o NC, su richiesta dell'acquirente e se necessario per completare la descrizione delle merci (dato 5.12), il numero di codice della merce per le merci in questione.
<b>5.14</b>	<b>Valore</b>
	Indicare, per unità, il valore delle merci non aventi origine preferenziale oggetto della dichiarazione del fornitore, se pertinente per l'acquisizione dell'origine preferenziale da parte dei prodotti che saranno successivamente ottenuti da tali merci. Per "valore" si intende il prezzo franco fabbrica delle merci o, qualora questo non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per dette merci nell'Unione europea.
<b>5.15</b>	<b>Peso</b>
	Indicare, per unità, il peso delle merci non aventi origine preferenziale oggetto della dichiarazione del fornitore, se pertinente per l'acquisizione dell'origine preferenziale da parte dei prodotti che saranno successivamente ottenuti da tali merci. Per "peso" si intende la massa netta delle merci.
<b>5.2</b>	<b>Origine delle merci</b>
	I dati riportati di seguito mirano a fornire informazioni sul carattere originario delle merci oggetto della dichiarazione del fornitore

Gruppo 5 - Mercì	
<b>5.21</b>	<b><i>Carattere originario</i></b>
	<p>Indicare il carattere originario delle merci conformemente alla definizione di cui all'articolo 60, punto 5), del presente regolamento. Cfr. anche la nota A) della tabella dei requisiti in materia di dati. Inserire il codice pertinente, come segue:</p> <p>1: merci aventi origine preferenziale  2: merci non aventi origine preferenziale  9: se del caso, merci non oggetto della dichiarazione del fornitore (ad esempio, merci elencate in un documento utilizzato per rilasciare la dichiarazione ma non oggetto della stessa)</p>
<b>5.22</b>	<b><i>Paese di origine preferenziale</i></b>
	<p>Indicare l'Unione o il paese o la regione/il gruppo di paesi di origine preferenziale delle merci. Inserire il codice dell'Unione pertinente per l'Unione o il paese o la regione/il gruppo di paesi in questione.</p> <p>Se le merci hanno acquisito l'origine preferenziale in piú paesi o regioni/gruppi di paesi, la dichiarazione del fornitore puó inserire i codici pertinenti per tutti i paesi di origine preferenziale in questione.</p>
<b>5.23</b>	<b><i>Regime preferenziale</i></b>
	<p>Indicare il paese o la regione/il gruppo di paesi con cui l'Unione ha instaurato l'accordo preferenziale nell'ambito del quale è stata determinata l'origine preferenziale delle merci</p> <p>Inserire il codice dell'Unione pertinente per il paese o la regione/il gruppo di paesi in questione.</p> <p>Se l'origine preferenziale delle merci puó essere determinata nel contesto di piú di un accordo preferenziale con un paese o una regione/un gruppo di paesi, indicare l'accordo preferenziale in questione. Se l'origine preferenziale di tale paese o di tale regione/gruppo di paesi è acquisita nel quadro di piú di uno di tali accordi, la dichiarazione del fornitore li puó indicare tutti.</p>
<b>5.24</b>	<b><i>Quadro giuridico relativo all'origine</i></b>
	<p>Se l'origine preferenziale delle merci puó essere determinata nel contesto di un accordo preferenziale con un paese o una regione/un gruppo di paesi, nell'ambito di piú di un insieme di norme di origine preferenziali, indicare il quadro o i quadri giuridici utilizzati per determinare l'origine preferenziale.</p> <p>Se il paese o la regione/il gruppo di paesi è parte contraente della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (convenzione PEM), il quadro o i quadri giuridici da indicare sono la convenzione PEM e/o le norme di origine transitorie PEM.</p> <p>Inserire i codici pertinenti, come segue:</p> <p>1: convenzione PEM  2: norme di origine transitorie PEM  3: convenzione e norme di origine transitorie PEM ("permeabilità PEM")</p> <p>Nel caso in cui non sia indicato alcun quadro giuridico, si considera automaticamente che la dichiarazione del fornitore indichi il ricorso alla convenzione PEM per determinare l'origine preferenziale delle merci.</p>
<b>5.25</b>	<b><i>Criteri di origine</i></b>
	<p>Indicare i criteri soddisfatti per considerare le merci come aventi origine preferenziale.</p> <p>Inserire i codici pertinenti risultanti dalle norme di origine per l'accordo preferenziale in questione.</p>
Gruppo 6 - Materiali	
<b>6.1</b>	<b><i>Materiali non originari</i></b>
	<p>I dati riportati di seguito mirano a fornire informazioni su ciascun tipo di materiali non originari utilizzati nella produzione delle merci non originarie oggetto della dichiarazione del fornitore.</p>

Gruppo 6 - Materiali	
<b>6.11</b>	<b>Descrizione</b>
	Fornire una descrizione chiara di ciascun tipo di materiali non originari utilizzati nella produzione delle merci non originarie, sufficientemente precisa da consentirne l'identificazione e la distinzione.
<b>6.12</b>	<b>Codice della merce</b>
	Indicare, se pertinente per la determinazione del carattere originario delle merci, il codice della merce per ciascun tipo di materiali non originari utilizzati nella produzione delle merci non originarie. Indicare il codice della voce del sistema armonizzato (SA) o, se del caso, il codice della sottovoce SA o il codice della nomenclatura combinata (NC) dei materiali.
<b>6.13</b>	<b>Valore</b>
	Indicare, se pertinente per la determinazione del carattere originario delle merci, il valore esatto di ciascun tipo di materiali non originari utilizzati, per unità di merci non originarie. Per "valore" si intende il valore doganale dei materiali non originari al momento dell'importazione o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell'Unione.
<b>6.14</b>	<b>Peso</b>
	Indicare, se pertinente per la determinazione del carattere originario delle merci, il peso di ciascun tipo di materiali non originari utilizzati, per unità di merci non originarie. Per "peso" si intende la [massa netta] dei materiali non originari utilizzati.
<b>6.15</b>	<b>Trasformazione</b>
	Indicare, se pertinente per la determinazione del carattere originario delle merci, le operazioni di lavorazione o trasformazione effettuate su ciascun tipo di materiali non originari utilizzati.
<b>6.2</b>	<b>Materiali originari</b>
	I dati riportati di seguito mirano a certificare e identificare, se del caso, l'origine preferenziale di tutti i materiali utilizzati nella produzione delle merci non originarie, diversi dai materiali non originari identificati nel dato 6.10. Cfr. anche la nota B) della tabella dei requisiti in materia di dati.
<b>6.21</b>	<b>Paese di origine preferenziale</b>
	Indicare l'Unione o il paese o la regione/il gruppo di paesi di origine preferenziale dei materiali. Inserire il codice dell'Unione pertinente per l'Unione o il paese o la regione/il gruppo di paesi in questione. Se i materiali hanno acquisito l'origine preferenziale in più paesi o regioni/gruppi di paesi, i codici pertinenti possono essere inseriti per tutti i paesi di origine preferenziale in questione.
<b>6.22</b>	<b>Regime preferenziale</b>
	Indicare il paese o la regione/il gruppo di paesi con cui l'Unione ha instaurato l'accordo preferenziale nell'ambito del quale è stata determinata l'origine preferenziale dei materiali. Inserire il codice dell'Unione pertinente per il paese o la regione/il gruppo di paesi in questione. Se l'origine preferenziale dei materiali può essere determinata nel contesto di più di un accordo preferenziale con un paese o una regione/un gruppo di paesi, indicare l'accordo preferenziale in questione. Se l'origine preferenziale di tale paese o di tale regione/gruppo di paesi è acquisita nel quadro di più di uno di tali accordi, la dichiarazione del fornitore li può indicare tutti.

	Gruppo 6 - Materiali
<b>6.23</b>	<b>Quadro giuridico relativo all'origine</b>
	Se l'origine preferenziale delle merci può essere determinata nel contesto di un accordo preferenziale con un paese o una regione/un gruppo di paesi, nell'ambito di più di un insieme di norme di origine preferenziali, indicare il quadro o i quadri giuridici utilizzati per determinare l'origine preferenziale. Se il paese o la regione/il gruppo di paesi è parte contraente della convenzione PEM, il quadro o i quadri giuridici da indicare sono la convenzione PEM e/o le norme di origine transitorie PEM. Nel caso in cui non sia indicato alcun quadro giuridico, si considera automaticamente che la dichiarazione del fornitore indichi il ricorso alla convenzione PEM per determinare l'origine preferenziale delle merci.
	Gruppo 7 - Altri dati
<b>7.1</b>	<b>Cumulo</b>
	I dati riportati di seguito mirano a fornire informazioni sull'eventuale applicazione di un sistema di cumulo, sul tipo di cumulo e con quali materiali
<b>7.11</b>	<b>Domanda</b>
	Indicare se alle merci è stato applicato un sistema di cumulo dell'origine. Inserire il codice pertinente, come segue: 1: cumulo applicato 2: cumulo non applicato
<b>7.12</b>	<b>Tipo</b>
	Se è stato applicato un cumulo, indicarne il tipo.
<b>7.13</b>	<b>Paese di origine preferenziale</b>
	Indicare l'Unione o il paese o la regione/il gruppo di paesi di origine preferenziale dei materiali. Inserire il codice dell'Unione pertinente per l'Unione o il paese o la regione/il gruppo di paesi in questione.
<b>7.14</b>	<b>Regime preferenziale</b>
	Indicare il paese o la regione/il gruppo di paesi con cui l'Unione ha instaurato l'accordo preferenziale nell'ambito del quale è stata determinata l'origine preferenziale dei materiali. Inserire il codice dell'Unione pertinente per il paese o la regione/il gruppo di paesi in questione. Se l'origine preferenziale dei materiali può essere determinata nel contesto di più di un accordo preferenziale con un paese o una regione/un gruppo di paesi, indicare i regimi preferenziali in questione.
<b>7.2</b>	<b>Separazione contabile</b>
	I dati riportati di seguito mirano a fornire informazioni all'acquirente in merito all'eventuale applicazione di un sistema di separazione contabile ai materiali fungibili originari e non originari che sono stati immagazzinati in comune ma non trasformati prima della fornitura delle merci all'acquirente
<b>7.21</b>	<b>Domanda</b>
	Indicare se è stato applicato un sistema di separazione contabile ai materiali, solo nel caso in cui tali materiali siano stati immagazzinati in comune ma non trasformati prima della fornitura delle merci all'acquirente.

Gruppo 7 - Altri dati	
<b>7.22</b>	<b>Testo</b>
	Se è stato applicato un sistema di separazione contabile come descritto nella disposizione specifica relativa al dato 7.21, inserire il testo seguente: <i>“Materiali originari immagazzinati utilizzando la separazione contabile. L’origine preferenziale è mantenuta solo se i materiali sono ulteriormente trasformati prima dell’esportazione”.</i>
<b>7.23</b>	<b>Regime preferenziale</b>
	Se è stato applicato un sistema di separazione contabile come descritto nella disposizione specifica relativa al dato 7.21, indicare il paese o la regione/il gruppo di paesi con cui l’Unione ha instaurato l’accordo preferenziale nell’ambito del quale è stata applicata la separazione contabile. Inserire il codice dell’Unione pertinente per il paese o la regione/il gruppo di paesi in questione. Se la separazione contabile è stata applicata nel contesto di più di un accordo preferenziale con un paese o una regione/un gruppo di paesi, indicare gli accordi preferenziali in questione.»

## ALLEGATO V

«ALLEGATO 22-20

**Requisiti per il rilascio delle attestazioni di origine sostitutive**

Il presente allegato specifica i requisiti per gli esportatori registrati o i rispeditori nell'Unione relativamente al rilascio delle attestazioni di origine sostitutive, a norma dell'articolo 69, paragrafo 2, o dell'articolo 101 del presente regolamento.

- I. Requisiti relativi all'attestazione di origine sostitutiva
1. L'attestazione di origine sostitutiva reca la seguente dicitura in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea:

Versione bulgara:

*Заместващо изявление за произход*

Versione spagnola:

*Comunicación sobre el origen sustitativa*

Versione ceca:

*Náhradní deklarace o původu*

Versione danese:

*Erstatningsudtalelse om oprindelse*

Versione tedesca:

*Ersatzerklärung zum Ursprung*

Versione estone:

*Asenduspäritolukinnitus*

Versione greca:

*βεβαίωση καταγωγής αντικατάστασης*

Versione inglese:

*Replacement statement on origin*

Versione francese:

*Attestation d'origine de remplacement*

Versione irlandese:

*ráiteas ionaid maidir le tionscnamh*

Versione croata:

*Zamjenska tvrdnja o podrijetlu*

Versione italiana:

*Attestazione di origine sostitutiva*

Versione lettone:

*Aizstājēpaziņojums par izcelsmi*

Versione lituana:

*Pakaitinis pareiškimas apie prekių kilmę*

Versione ungherese:

*Helyettesítő származásmegjelölő nyilatkozat*

Versione maltese:

*Dikjarazzjoni ta' sostituzzjoni dwar l-orijini*

Versione neerlandese:

*Vervangend attest van oorsprong*

Versione polacca:

*Zastępcze oświadczenie o pochodzeniu*

Versione portoghese:

*Atestado de origem de substituição*

Versione rumena:

*Atestat de origine înlocuitor*

Versione slovacca:

*Náhradné potvrdenie o pôvode*

Versione slovena:

*Nadomestna izjava o poreklu*

Versione finlandese:

*Korvaava alkuperävakuutus*

Versione svedese:

*Ersättningsförsäkran om ursprung*

2. L'esportatore o il rispeditore indica le seguenti informazioni nell'attestazione di origine sostitutiva:
  - a) tutti i dettagli dei prodotti coperti dall'attestazione di origine sostitutiva, tratti dal documento iniziale relativo all'origine, comprese le informazioni sul cumulo o la deroga applicati a tali prodotti, se del caso;
  - b) la data di rilascio dell'attestazione di origine sostitutiva;
  - c) il nome, l'indirizzo e il numero REX;
  - d) il nome e l'indirizzo del destinatario, nell'Unione se del caso, oppure in Norvegia o in Svizzera, se applicabile a norma dell'articolo 101;
  - e) la data e il luogo in cui è effettuata la sostituzione.

## II. Requisiti relativi all'attestazione di origine sostitutiva

1. L'attestazione di origine sostitutiva reca la seguente dicitura in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea:

Versione bulgara:

*Заместено*

Versione spagnola:

*Sustituida*

Versione ceca:

*Nahrazená*

Versione danese:

*Erstattet*

Versione tedesca:

*Ersetzt*

Versione estone:

*Asendatud*

Versione greca:

*Αντικαταστάθηκε*

Versione inglese:

*Replaced*

Versione francese:

*Remplacée*

Versione irlandese:

*Ar cuireadh rud eile ina ionad*

Versione croata:

*Zamijenjena*

Versione italiana:

*Sostituita*

Versione lettone:

*Aizstāts*

Versione lituana:

*Pakeista*

Versione ungherese:

*Helyettesítve*

Versione maltese:

*Sostitwita*

Versione neerlandese:

*Vervangen*

Versione polacca:

*Zastąpione*

Versione portoghese:

*Substituída*

Versione rumena:

*Înlocuit*

Versione slovacca:

*Nahradené*

Versione slovena:

*nadomeščén*

Versione finlandese:

*Korvattu*

Versione svedese:

*Ersatt*

2. L'esportatore o il rispeditore indica le seguenti informazioni nell'attestazione di origine sostituita:
- i riferimenti alla o alle attestazioni di origine sostitutive;
  - il nome, l'indirizzo e il numero REX;
  - il nome e l'indirizzo del o dei destinatari dei prodotti coperti dall'attestazione di origine sostitutiva, nell'Unione se del caso, oppure in Norvegia o in Svizzera, se applicabile a norma dell'articolo 101.»